guenza, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando la decisione indica gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono il fondamento giuridico del provvedimento nonché le considerazioni che hanno indotto ad adottare la decisione.

6. I partecipanti all'elaborazione di un accordo, qualora fossero consapevoli del fatto che l'accordo stesso, dati il suo tenore, il suo contesto giuridico ed economico ed il comportamento delle parti, aveva lo scopo di restringere le importazioni parallele e poteva pregiudicare il commercio fra Stati membri in quanto era effettivamente tale da rendere più difficili, se non impossibili, le importazioni parallele, aderendo all'accordo hanno agito intenzionalmente, a prescindere dal fatto che fossero consapevoli di trasgredire con ciò il divieto di cui all'art. 85, n. 1 del Trattato.

7. Per valutare la gravità di una trasgressione occorre tener conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda dei tipi di trasgressione e delle circostanze particolari della stessa. Tra questi fattori, a seconda dei casi, possono rientrare il volume ed il valore delle merci oggetto della trasgressione, nonché le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, quindi, l'influenza che questa ha potuto esercitare sul mercato.

8. Nel caso dell'infrazione commessa da più imprese, è compatibile con la commisurazione individuale della sanzione il determinare previamente l'importo complessivo dell'ammenda, in relazione alla gravità del pericolo che l'intesa costituiva per la concorrenza e per gli scambi nel mercato comune.

9. Nel commisurare l'ammenda, la Commissione non è obbligata a tener conto della situazione finanziaria dell'impresa. L'ammettere un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un ingiustificato vantaggio concorrenziale alle imprese meno adeguate alla situazione del mercato.

Nelle cause riunite 96-102, 104, 105, 108 e 110/82,

— NV IAZ INTERNATIONAL BELGIUM, con sede in 1520 Lembeek (Belgio), Steenweg op Bergen 216, con l'avv. André Linden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II (causa 96/82),

— NV DISEM E NV WERKHUIZEN GEBROEDERS ANDRIES, tutte con sede sociale in 2800 Malines (Belgio), Eikestraat 8, con l'avv. Antoine Baetens, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II (causa 97/82),

— NV BAUKNECHT, con sede in 1820 Grimbergen (Belgio), Nijverheidslaan 1, con l'avv. André Linden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II (causa 98/82),

— NV ARTSEL, con sede in 2630 Aartselaar (Belgio), Boomsesteenweg, 65, con l'avv. André Linden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II (causa 99/82),

— NV ZANKER, con sede in 1020 Bruxelles (Belgio), Molenbeekstraat 94, con l'avv. André Linden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II (causa 100/82),

— NV ASOGEM, con sede sociale in 2630 Aartselaar (Belgio), Boomsesteenweg, 65, con l'avv. André Linden, del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II (causa 101/82),

— NV ÉTS. J. VAN ASSCHE & CO., con sede in 1800 Vilvoorde (Belgio), Schaarbeeklei 636-638, con l'avv. André Linden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II (causa 102/82),

— ROBERT DESPAGNE, titolare della ditta Éts. Despagne con sede in 4000 Liegi (Belgio), rue des Carmes 14-16, con l'avv. André Linden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II (causa 104/82),

— SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES DE CHARLEROI (SIGLA ACEC), con sede sociale in Saint-Gilles lez Bruxelles (Belgio), Chaussée de Charleroi 54, con l'avv. André Linden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II (causa 105/82),

— ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO ASSOCIATION NATIONALE DES SERVICES D'EAUX (SIGLA ANSEAU), con sede in Bruxelles, Chaussée de Waterloo 255, con gli avvocati Antoine Braun e Francis Herbert, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II (causa 108/82),

— NV MIELE BELGIË, con sede in 1702 Asse (Mollem), (Belgio) Industriepark, rappresentata dagli avvocati Elisabeth Hoffmann e Bernard van de Walle de Ghelcke, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Gaston Stein, 27, place de Paris (causa 110/82),

ricorrenti,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 200, rue de la Loi, Bruxelles, rappresentata dai sigg. Giuliano Marenco e Eugenio de March, membri del suo ufficio legale, in qualità d'agenti, assistiti dall'avv. Otto Grolig, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

le undici cause hanno ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 1981 relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/29.995 — NAVEWA-ANSEAU) (GU 1982, L 167, pag. 39),

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono così riassumersi:

I — Gli antefatti e la fase scritta

A — Preliminari della Convenzione del 13 dicembre 1978

1. L'Association nationale des services d'eau (in prosieguo «ANSEAU») di Bruxelles è un'associazione senza scopo di lucro, che riunisce 31 imprese che in Belgio erogano acqua. Dette società sono costituite sotto forme giuridiche diverse (intercomunali, enti autonomi, consorzi pubblici o società ad economia mista). Create dai pubblici poteri per assicurare un regolare approvvigionamento e l'erogazione dell'acqua in condizioni di massima sicurezza per la tutela della salute pubblica, in virtù di due regi decreti del 24 aprile 1965 e del 6 maggio 1966, rispettivamente, esse devono sorvegliare in particolare la qualità dell'acqua potabile. Scopo dell'ANSEAU è la tutela degli interessi comuni di dette imprese.

La Communauté de l'electricité (in prosieguo «CEG») di Bruxelles è un'associazione senza scopo di lucro che riunisce società che producono ed erogano elettricità, fabbricanti ed importatori d'apparecchi elettrici, associazioni di categoria ed enti tecnici per le applicazioni dell'elettricità. Il suo scopo è quello di favorire direttamente ed indirettamente lo sviluppo dell'elettricità in tutte le sue forme. I soci della CEG sono ripartiti in gruppi, tra i quali quelli «Entretien du linge» e «Lave-vaisselle».

La Fédération du commerce de l'appareillage électrique (in prosieguo «FCAI») di Bruxelles è un'associazione senza scopo di lucro, alla quale aderiscono fabbricanti, importatori e distributori di elettrodomestici. Essa si ripropone il miglioramento della situazione morale e materiale del commercio all'ingrosso, di importazione e/o di esportazione degli apparecchi elettrici.

L'union des fournisseurs des artisans de l'alimentation — division Grandes cuisines (in prosieguo «UFARAL») di Bruxelles è costituita dai fabbricanti ed importatori di cucine ed attrezzature per mense, ristoranti ecc.

2. Nel 1965, l'ANSEAU ha elaborato il «Regolamento generale degli impianti degli utenti» per il territorio del Regno del Belgio, in seguito all'entrata in vigore del decreto reale 24 aprile 1965 summenzionato, che rende i distributori penalmente responsabili della qualità delle acque. Detto regolamento stabilisce, fra l'altro, che possono venire allacciati alla rete di erogazione dell'acqua potabile solo gli apparecchi muniti di dispositivo idoneo ad impedire il riflusso dell'acqua inquinata nella rete dell'acqua potabile,

nonché conformi alla disciplina belga elaborata in materia. Il regolamento è stato completato da disposizioni speciali relative ai lavabiancheria ed alle lavastoviglie.

In un primo tempo, la conformità degli apparecchi da allacciarsi alla rete di distribuzione dell'acqua era controllata presso gli utenti che ne richiedevano l'allacciamento. Però detto controllo si è rilevato costoso, di difficile esecuzione e gravoso per gli utenti, in quanto i dispositivi di sicurezza erano incorporati negli apparecchi, il che richiedeva lo smontaggio di detti apparecchi seguendo gli schemi specifici del circuito idraulico.

Onde ovviare a questa difficoltà, l'ANSEAU adottava, in un secondo tempo, un sistema di controllo di conformità, secondo il quale il controllo stesso si operava presso il fabbricante belga o presso l'importatore e si limitava al controllo su un campione per ciascun tipo o modello di apparecchio. Questo sistema implicava che si compilasse un elenco delle macchine dichiarate conformi. Se invece le macchine non erano comprese in detto elenco, doveva venir controllato ogni esemplare presso i consumatori, come descritto in precedenza. Questo sistema di controllo era indubbiamente già più elastico, ma non era ancora scevro da inconvenienti. Infatti, sovente i tipi o modelli di lavabiancheria e di lavastoviglie vengono modificati senza che le modifiche implichino necessariamente cambiamenti del circuito idraulico. Ad ogni modifica era perciò necessario sottoporre a controllo di conformità i nuovi tipi o modelli, nonostante il dispositivo di sicurezza fosse rimasto invariato.

Stando così le cose, l'ANSEAU ha proposto, in un terzo periodo, di seguire un sistema di controllo fondato sull'applicazione delle etichette di conformità. Questo sistema consisteva nell'incaricare i fabbricanti e gli importatori belgi, che avevano assunto determinati impegni in questo senso, di controllare la conformità dei modelli che essi avrebbero posto sul mercato. La conformità avrebbe dovuto venire comprovata dall'apposizione, su ogni apparecchio conforme, di un'etichetta di conformità che i fabbricanti e gli importatori potevano procurarsi, mentre l'intervento dell'ANSEAU si limitava a semplici verifiche per campione della correttezza del controllo di conformità operato dalle stesse imprese.

Il 25 luglio 1978 si è svolta una riunione alla quale hanno preso parte, da un lato, in rappresentanti della CEG e della FCAE e, dall'altro, quelli dell'ANSEAU, riunione nella quale sono stati sottolineati gli inconvenienti del sistema allora praticato. La FCAE osservava in questa occasione che alcuni importatori paralleli potevano giovarsi dell'attestazione di conformità ottenuta dall'importatore ufficiale senza pertanto dover contribuire alle spese relative.

Il 19 settembre 1978, nel corso di una riunione dei gruppi «Entretien du linge» e «Lave-vaisselle» della CEG, i presidenti di questi due gruppi riferivano sui negoziati in corso con l'ANSEAU. Essi precisavano che una delle finalità della CEG era quella di ottenere per i suoi membri «un trattamento che consenta loro di godere di una posizione di favore rispetto ai non aderenti (gli apparecchi venduti da quest'ultimi non potevano esser muniti di etichette di conformità, i non membri potevano evidentemente far approvare i loro apparecchi dall'ANSEAU). In questo modo, se una compagnia erogatrice di acqua constatava che era allacciato alla sua rete un apparecchio non munito di contrassegno, poteva giungere ad interrompere l'erogazione dell'acqua all'utente in questione».

Il 21 settembre 1978, il gruppo di lavoro «giuristi» dell'ANSEAU presentava osservazioni su un primo progetto di

convenzione da stipularsi fra l'ANSEAU ed i distributori di lavabiancheria e di lavastoviglie in questione. Detto gruppo constatava in particolare che la convenzione allo studio avrebbe consentito di controllare il 90 % della produzione e che, per quel che riguardava il controllo del restante 10 %, «si poteva prospettare di autorizzare i distributori a prendere i contatti necessari con i non convenzionati onde consentire a questi ultimi di disporre ugualmente di detti contrassegni di conformità a condizione che si fossero debitamente impegnati nei confronti dei distributori aderenti alla convenzione prestando loro le necessarie garanzie».

Il testo della convenzione è stato concordato nella riunione del 10 e 13 ottobre 1978 tra i rappresentanti della CEG, della FCAE, dell'UFARAL e dell'ANSEAU. In quest'occasione, l'art. 4, n. 1, della convenzione è stato redatto in modo da ammettere nuovi aderenti alla convenzione, purché siano essi pure fabbricanti o importatori esclusivi, fermo restando che la CEG sarà l'unica competente a pronunciarsi sulla loro candidatura, con la condizione, tra l'altro, che i nuovi aderenti riconoscono la CEG come mandataria.

Il 23 ottobre 1978 si è svolta una riunione tra i gruppi «Entretien du linge» e «Lave-vaisselle» della CEG, alla quale hanno pure partecipato la FCAE e l'UFARAL, nonché tutte le ricorrenti, ad eccezione di IAZ, Zanker, Despagne e l'ANSEAU.

Durante detta riunione, la CEG precisava che l'ANSEAU avrebbe ampiamente reclamizzato questo marchio (etichetta di conformità) mediante — in particolare — una conferenza stampa, volantini inseriti nelle bollette ai consumatori e mediante tutti gli altri mezzi promozionali ritenuti idonei «e che l'ANSEAU avrebbe soppresso l'elenco di apparecchi autorizzati finora pubblicato, giacché solo l'etichetta d'ora innanzi poteva comprovare la conformità degli apparecchi ai suoi regolamenti».

La CEG sottolineava inoltre, in questa riunione, che la convenzione in questione «ha il merito di rappresentare un'arma — non assoluta forse, ma non trascurabile — contro le importazioni parallele: la CEG, che ha esclusiva facoltà di rilasciare le etichette di conformità, le rilascerà solo agli importatori esclusivi ufficiali». Il progetto della convenzione è stato approvato all'unanimità al termine di questa riunione salvo due imprese (Indesit e Philips) che hanno avanzato riserve.

Il testo della convenzione veniva approvato il 26 ottobre 1978 durante una riunione cui partecipavano, da un lato, i rappresentanti della CEG, della FCAE e dell'UFARAL e, dall'altro, quelli dell'ANSEAU. In questa occasione i primi sottolineavano che il nuovo sistema avrebbe offerto il seguente vantaggio: «Tutti sono persuasi che, per effetto della pubblicità che verrà fatta da entrambe le parti contraenti onde consigliare ai clienti d'acquistare, nel loro interesse, soltanto apparecchi conformi, vale a dire recanti un'etichetta di conformità, il numero delle vendite di altri apparecchi si ridurrà automaticamente, anche se gli apparecchi sono conformi alle prescrizioni dell'ANSEAU».

B — La Convenzione 13 dicembre 1978

La convenzione litigiosa (in prosieguo «convenzione») è stata stipulata il 13 dicembre 1978 dai fabbricanti ed importatori esclusivi affiliati ad una o più delle organizzazioni di categoria interessate, cioè la CEG, la FCAE e l'UFARAL

(prima parte contraente) e l'ANSEAU (controparte). Tra le imprese che hanno sottoscritto come prima parte contraente detta convenzione rientrano tutte le imprese ricorrenti. Altri fabbricanti o importatori esclusivi hanno aderito alla convenzione successivamente, come contemplato dall'art. 4, n. 1, della stessa. Quanto all'UFARAL, si osserva che detta organizzazione, pur non essendo un'impresa, ha anch'essa aderito alla convenzione come firmataria e non solo tramite i suoi membri.

Scopo della convenzione è «il prevenire, nell'interesse della pubblica sanità, qualsiasi alterazione della qualità dell'acqua erogata per effetto di infezione o inquinamento — in particolare in caso di allacciamenti di lavabiancheria o di lavastoviglie alla rete di distribuzione dell'acqua potabile» (art. 1 della convenzione). A questo scopo la convenzione «disciplina l'impiego dell'etichetta di conformità NAVEWA-ANSEAU per le lavabiancheria e le lavastoviglie» (art. 2).

Inoltre la convenzione contiene le seguenti disposizioni:

— La sua entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 1979 e rimarrà in vigore per 3 anni. È tacitamente prorogabile per un ulteriore triennio ad ogni scadenza (art. 3).

— Per quel che riguarda la sua applicazione, la CEG agisce in nome delle società che costituiscono la prima parte contraente. Potranno aderire alla convenzione altri firmatari a condizione che siano essi pure fabbricanti o importatori esclusivi, fermo restando che la CEG si arroga la facoltà esclusiva di sindacare le domande di adesione, e a condizione che i nuovi aderenti accettino espressamente tutti i punti della presente convenzione e riconoscano la CEG come loro «mandataria» (art. 4, punto 1).

— Le etichette di conformità vengono distribuite esclusivamente dalla CEG, che funge da mandataria ad hoc per tutte le parti contraenti (art. 5). La CEG acquista le etichette presso l'ANSEAU al prezzo di 3,50 BFR per etichetta fornita (allegato II alla convenzione).

— Gli aderenti si impegnano a trasmettere all'ANSEAU — tramite la CEG — prima dell'immissione sul mercato belga delle nuove macchine o delle macchine modificate, un fascicolo tecnico completo che elenchi tutti i dati che consentono l'identificazione nonché uno schema tecnico dettagliato del circuito idraulico completo delle macchine (art. 6).

— L'ANSEAU controlla regolarmente il mercato onde accertarsi, tramite sondaggi, se le macchine poste in vendita sono munite dell'etichetta di conformità e, in caso affermativo, se esse corrispondono ai requisiti tecnici di conformità contemplati dal regolamento particolare. Dal canto suo la CEG può, per fondati motivi, chiedere all'ANSEAU di procedere ad un controllo speciale per determinate zone (art. 8, n. 1).

— Se, nel corso dei controlli, l'ANSEAU rileva che una macchina non è munita dell'etichetta di conformità, con raccomandata essa informerà il commerciante interessato che detta macchina non corrisponde ai requisiti per l'allacciamento di lavabiancheria e di lavastoviglie alla rete di distribuzione (art. 8, n. 2).

— L'ANSEAU raccomanderà ai suoi membri di tener conto del contenuto e della finalità della convenzione e di informare i consumatori (art. 10, n. 1).

— La convenzione è integrata da un «regolamento speciale» (allegato 1) che precisa le norme tecniche di conformità cui devono essere conformi dette macchine. Disposizioni principali di detto regolamento sono le seguenti:

— le lavabiancheria e le lavastoviglie vengono considerate rispondenti alle norme tecniche di conformità se corrispondono integralmente al «regolamento generale degli impianti degli utenti» integrato dalle «prescrizioni relative alla costruzione e al controllo delle lavabiancheria e delle lavastoviglie» (art. 1).

— Il «regolamento speciale» stabilisce inoltre che gli aderenti devono controllare direttamente se le macchine da collocare sul mercato belga rispondono alle norme tecniche di conformità di cui sopra. Essi possono però avvalersi, nell'esercizio di questo controllo, dell'assistenza tecnica dell'ANSEAU (art. 2, n. 1).

— Se risulta che l'etichetta di conformità è stata apposta su macchine che non corrispondono alle norme tecniche di conformità summenzionate, le etichette apposte vanno asportate entro dieci giorni, salvo che le stesse macchine non vengano riconosciute conformi nello stesso termine. Il membro aderente responsabile deve inoltre versare all' ANSEAU un'indennità forfettaria di 50 000 BFR. Se l'aderente non dà esecuzione ai provvedimenti nel termine contemplato, o se recidiva entro i tre anni successivi, è privato definitivamente del diritto di avvalersi dell'etichetta di conformità (art. 3).

— Il regolamento speciale comporta pure provvedimenti transitori, vigenti fino al 31 dicembre 1979 (art. 6).

C — Messa in atto della convenzione

La messa in atto della convenzione è andata di pari passo con una campagna pubblicitaria lanciata tanto dai fabbricanti ed importatori esclusivi che costituiscono la prima parte contraente della convenzione quanto dall'ANSEAU. Gli annunci mettevano in guardia i consumatori contro l'acquisto di apparecchi non muniti dell'etichetta di conformità.

La CEG, unico ente che, in base alla convenzione, aveva facoltà di distribuire le etichette di conformità, ha applicato la convenzione in modo che queste sono state fornite solo ai fabbricanti ed agli importatori esclusivi. In almeno due casi, ai commercianti che si erano informati circa l'iter da seguire per ottenere le etichette di conformità, essa ha risposto con una lettera che conteneva il seguente brano:

«Vi preghiamo:

...

— di confermarci che siete importatori *esclusivi,* per il Belgio, precisando la/le marca/marche e genere/i di lavabiancheria e/o di lavastoviglie che distribuite;

— trasmetterci l'attestato con cui il(i) vostro(i) fornitore(i) conferma(no) ufficialmente la qualifica di cui sopra».

L'ANSEAU, dal canto suo, ha controllato l'osservanza del nuovo regime, specie nei negozi e nelle esposizioni e fiere commerciali. Almeno in un caso, essa ha inviato ad un commerciante che esponeva macchine sprovviste dell'etichetta di conformità una lettera raccomandata specificando i modelli in questione e precisando che «dette macchine non presentavano i requisiti prescritti per il loro allacciamento alla rete di distribuzione ...

le macchine provviste di etichetta di conformità sono infatti dichiarate conformi a dette norme. Onde evitare difficoltà alla vostra clientela vi consigliamo di chiedere al vostro fornitore di regolarizzare al più presto detta situazione».

In almeno un caso l'ANSEAU ha pure risposto ad un commerciante straniero, che chiedeva le norme tecniche da rispettarsi per importare in Belgio lavabiancheria e lavastoviglie, precisando quanto segue:

«È indispensabile che una delle persone con la quale intendete stipulare un contratto venga da voi designata come importatore esclusivo della vostra marca di macchine in Belgio. Quest'ultimo possiede allora i requisiti necessari per aderire alla Communauté de l'électricité (CEG)... ente che agisce in nome di tutti i fabbricanti ed importatori interessati».

Infine un controllo è stato pure esercitato dai servizi locali di erogazione dell'acqua nelle città di Bruxelles, di Anversa e di Gand, che hanno controllato in vari casi presso gli utenti se le macchine installate rientravano nell'elenco della macchine conformi (per le macchine fabbricate anteriormente al 31 gennaio 1979) oppure erano munite di etichetta di conformità (per le macchine fabbricate posteriormente al 31 gennaio 1979). Se l'esito del controllo era negativo l'utente veniva avvertito con lettera che doveva, entro un certo termine, produrre uno schema tecnico particolareggiato del circuito idraulico completo della macchina e consentire all'ente erogatore dell'acqua di operare i necessari controlli sulla macchina stessa, fermo restando che un eventuale smontaggio della macchina sarebbe stato a carico dell'utente.

D — Procedimento anteriore alla decisione impugnata

Il 14 novembre 1980, la Commissione decideva di instaurare d'ufficio un procedimento ai sensi dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17/62.

Il 15 dicembre 1980 essa indirizzava agli aderenti alla convenzione una comunicazione degli addebiti, nella quale dichiarava la sua intenzione di rilevare che la convenzione aveva per oggetto e per effetto di rendere impossibili o quanto meno più difficili le importazioni parallele di lavabiancheria e di lavastoviglie in Belgio e che dette restrizioni rappresentavano restrizioni alla concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE. La convenzione non poteva fruire di esenzione ed aveva per effetto di estinguere l'esenzione concessa dal regolamento n. 67/67 agli accordi di concessione esclusiva di cui trattavasi. La Commissione indicava inoltre che era sua intenzione obbligare gli aderenti alla convenzione a porre fine senza indugio alle infrazioni ed infliggere loro ammende a norma dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

Le ricorrenti presentavano osservazioni scritte in risposta alla comunicazione degli addebiti, a norma dell'art. 3, del regolamento n. 99/63.

L'audizione prevista dagli artt. 7, 8 e 9 del regolamento n. 99/63 si è svolta l'11 marzo 1981. Durante detta audizione le parti interessate presenti hanno proposto di modificare alcuni articoli della convenzione ed hanno presentato alla Commissione un progetto in questo senso.

Il 24 aprile 1981 il patrono dell'ANSEAU presentava alla Commissione un progetto di convenzione speciale circa

l'impiego dell'etichetta di conformità ANSEAU-NAVEWA per lavabiancheria e lavastoviglie, che poteva venir stipulata tra l'ANSEAU e qualsiasi fabbricante o importatore che non presentasse i presupposti necessari per aderire alla convenzione generale, contemplava, a differenza di questa, che i firmatari potevano acquistare le etichette di conformità direttamente dall'ANSEAU ad una tariffa variante da 3,50 a 10 BFR, a seconda della quantità ordinata, e che i firmatari dovevano costituire una garanzia bancaria di 50 000 BFR.

Con lettera del 19 maggio 1981, la Commissione rispondeva che dette proposte «paiono idonee a porre fine alle restrizioni alla concorrenza conseguenti alla convenzione attuale, in quanto gli importatori non aderenti alla CEG e all'UFARAL e alla FCAE potranno ottenere l'approvazione delle loro macchine a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle praticate ai fabbricanti ed importatori membri di dette organizzazioni. Onde consentirle di valutare meglio questo punto, la Commissione richiedeva tuttavia all'ANSEAU di fornirle, entro un determinato termine, vari chiarimenti.

Con lettera giunta il 15 giugno 1981 l'ANSEAU trasmetteva alla Commissione una copia del progetto definitivo della convenzione speciale prevista, di cui comunicava in seguito il testo a diversi importatori non esclusivi che desideravano importare lavabiancheria e lavastoviglie.

Il 17 dicembre 1981 la Commissione adottava la decisione ora impugnata (IV/29.995 — NAVEWA-ANSEAU) e ne trasmetteva il contenuto ai destinatari. Il testo completo della decisione è stato tuttavia notificato, per quanto riguarda l'ANSEAU, solo con lettera del 20 gennaio 1982.

E — La decisione impugnata

1. Il dispositivo

La decisione litigiosa (in prosieguo «decisione») ha come destinatari, a norma dell'art. 5, l'ANSEAU e l'UFARAL nonché le imprese che hanno aderito alla convenzione e il cui elenco è riportato in allegato. Tra queste imprese vi sono anche le ricorrenti.

A norma dell'art. 1 della decisione, le disposizioni della convenzione del 13 dicembre 1978 «che escludono, per gli importatori non esclusivi, la possibilità di ottenere un controllo della conformità delle lavabiancheria e delle lavastoviglie, che essi importano in Belgio a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite ai fabbricanti o importatori esclusivi, costituiscono infrazioni all'art. 85, § 1 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea. Fra esse figurano in particolare gli artt. 2, 4, punto 1, 5 e 6 della suddetta convenzione, nonché l'art. 6 del regolamento particolare ad essa allegato».

L'art. 2 dispone che gli aderenti alla convenzione devono porre fine senza indugio alle infrazioni rilevate nell'art. 1 e che dovranno informare la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione, dei provvedimenti adottati in merito.

L'art. 3 infligge ammende alle imprese indicate nominalmente, tra le quali le ricorrenti, nonché all'ANSEAU.

— Un'ammenda di 9 500 UCE è inflitta tra l'altro alle imprese ASOGEM (causa 101/82) e Despagne (causa 104/82).

— Un'ammenda di 38 500 UCE è inflitta, tra l'altro, alle imprese IAZ (causa 96/82), Disem-Andries (causa 97/82), Artsel (causa 99/82), Zanker (causa 100/82) e van Assche (causa 102/82).

— Un'ammenda di 76 500 UCE è inflitta tra l'altro alle imprese Bauknecht (causa 98/82), ACEC (causa 105/82) e Miele (causa 110/82), nonché all'ANSEAU (causa 108/82).

2. La motivazione

Nella motivazione della decisione la Commissione rileva quanto segue:

a) Sull'art. 85, n. 1, del Trattato

La convenzione costituisce un accordo fra imprese (fabbricanti e importatori esclusivi aderenti alla CEG, alla FCAE e all'UFARAL) ed un'associazione d'imprese (ANSEAU) ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

Come si evince dalla giurisprudenza della Corte, questa disposizione riguarda pure gli accordi tra le associazioni. Nella sentenza 19 marzo 1964 (SOREMA, 67/62, Racc. pag. 293), la Corte ha affermato che un accordo stipulato da un'associazione d'imprese era colpito dal divieto dell'art. 65 del Trattato CECA, il cui tenore è identico, sotto questo aspetto, a quello dell'art. 85 del Trattato CEE. Essa ha confermato questa interpretazione relativamente all'art. 85 del Trattato CEE nella sentenza 15 maggio 1975 (Frubo 71/74, Racc. pag. 563), ed ha affermato che l'art. 85, n. 1 si applica alle associazioni se la loro attività specifica, o quella delle imprese che vi aderiscono, mira a produrre gli effetti contemplati da detta disposizione (nn. 37 e 38).

Nella fattispecie, la convenzione vincola, tramite l'ANSEAU, le imprese aderenti a quest'ultima. Se l'ANSEAU non ha formalmente la facoltà di imporre una disciplina ai suoi membri, ciò non toglie che la convenzione va di fatto rispettata dalle imprese che vi aderiscono. La convenzione ha eliminato, per le macchine fabbricate dopo il 31 gennaio 1979, il vecchio sistema di controllo della conformità basato su un elenco di apparecchi autorizzati. Essa ha perciò obbligato le imprese erogatrici d'acqua a riconoscere l'etichetta NAVEWA-ANSEAU come prova di conformità, altrimenti queste avrebbero l'obbligo di esaminare, macchina per macchina, la conformità di tutte le lavabiancheria e lavastoviglie vendute in Belgio (punto 39).

Il testo della convenzione e l'applicazione che ne viene fatta, mettono in rilievo che la convenzione ha lo scopo d'impedire o di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, ai sensi dell'art. 85, n. 1 del Trattato (punto 41).

A questo proposito la Commissione osserva che l'etichetta di conformità NAVEWA-ANSEAU ha sostituito il precedente sistema di controllo della con-

formità, fondato su elenchi di apparecchi autorizzati, per tutti gli apparecchi fabbricati dopo il 31 gennaio 1979.

L'art. 8, n. 2, della convenzione, che contempla controlli presso tutti i commercianti, senza distinguere a seconda dell'origine della macchina, dimostra che la convenzione ha lo scopo di escludere qualsiasi altra possibilità di prova della conformità diversa dall'apposizione dell'etichetta. Per quanto riguarda le macchine non munite di etichetta di conformità, già installate presso gli utenti, il controllo effettuato dai locali enti erogatori d'acqua implica che gli utenti forniscano uno schema tecnico del circuito idraulico della macchina e si addossino le spese di un parziale smontaggio della macchina (punti 42, 44, 46).

L'effetto dissuasivo di questi provvedimenti è stato rafforzato dalla pubblicità fatta dall'ANSEAU e dalle altre aderenti alla convenzione, per incitare i consumatori ad acquistare solo macchine provviste dell'etichetta di conformità, attirando la loro attenzione sugli inconvenienti che potevano derivare dall'acquisto di macchine provviste d'etichetta (punto 47).

D'altra parte, l'art. 2 della convenzione esclude che le etichette possano venire fornite a chi non è aderente alla convenzione, cioè a chi non sia fabbricante o importatore esclusivo. L'applicazione di questa disposizione è strettamente controllata dalla CEG, che richiede alle imprese che intendono procurarsi le etichette di conformità di confermare la loro qualifica d'importatori esclusivi comprovata da un attestato ad hoc del foro fornitore. Infatti, eccetto nel caso particolare dei prodotti «Grandes cuisines», i venditori che non sono importatori esclusivi o fabbricanti dovrebbero rivolgersi ad un importatore esclusivo o ad un fabbricante per procurarsi le etichette (punti 48, 49 e 52).

L'effetto restrittivo della convenzione viene per di più aumentato dal fatto che la distribuzione delle etichette è prerogativa della CEG in quanto mandataria di tutti i firmatari e dei nuovi aderenti alla convenzione (artt. 4, punti 1 e 5). Anche se, come nel caso dei prodotti «Grandes cuisines», la CEG ha conferito mandato all'UFARAL di distribuire le etichette, ciò non toglie che essa si riserva la possibilità di controllare chi dispone delle etichette. Quindi, anche se la clausola che esclude gli importatori non esclusivi fosse soppressa, questi potrebbero ottenere le etichette di conformità solo tramite la CEG, il che consentirebbe ad un'organizzazione che riunisce soltanto i fabbricanti e importatori esclusivi di controllare le vendite operate dagli importatori non esclusivi (punti 53, 54).

La Commissione conclude da quanto precede che le disposizioni della convenzione che precludono agli importatori non esclusivi la possibilità di ottenere un controllo della conformità delle macchine ch'essi importano in Belgio a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per i fabbricanti o per gli importatori esclusivi, costituiscono restrizioni della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Queste restrizioni possono incidere sul commercio fra gli Stati membri, in quanto rafforzano le prerogative riconosciute agli esclusivisti e mirano ad escludere che, tramite importazioni parallele, si possano creare nuove

correnti commerciali per i prodotti di cui trattasi. Esse vengono così ad incidere sugli scambi fra Stati membri in modo che potrebbe nuocere alla realizzazione delle finalità di un mercato unico (punti 58 e 59).

b) Sull'art. 85, n. 3, del Trattato

La Commissione sostiene che la convenzione non può fruire di esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato, poiché l'accordo non è stato notificato alla Commissione a norma degli artt. 4, n. 1, o 5, n. 1 del regolamento n. 17. A questo proposito si osserva che la convenzione non va esente da notifica in virtù dell'art. 4, n. 2 di detto regolamento, giacché detta disposizione contempla solo gli accordi ai quali partecipano «imprese di un solo Stato membro e gli accordi, le decisioni e le pratiche non riguardano l'importazione o l'esportazione tra gli Stati membri». Nella sua sentenza 3 febbraio 1976 (Roubaix, 63/75, Racc. pag. 111), la Corte ha dichiarato che «la seconda condizione summenzionata va interpretata in funzione dell'economia dell'art. 4 e della semplificazione che si è inteso così introdurre nella prassi amministrativa, esentando dalla notifica quei contratti che, pur essendo vietati a rigor di termini dall'art. 85, n. 1, si rivelano, in via generale, per le loro caratteristiche, meno pericolosi in relazione alle finalità di detta disposizione e — di conseguenza — molto probabilmente idonei a fruire dell'esenzione, di cui al n. 3, dell'art. 85». Nella fattispecie la convenzione che riserva la possibilità di ottenere etichette di conformità ai fabbricanti ed agli importatori esclusivi riguarda le importazioni e le esportazioni tra Stati membri ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17 (punti 61, 62).

Ad ogni modo anche se la convenzione fosse stata notificata, non si poteva concedere l'esenzione di cui all'art. 85, n. 3, poiché gli ostacoli opposti alle importazioni parallele mirerebbero ad isolare il mercato belga in modo incompatibile con i principi fondamentali del mercato comune. Inoltre, le disposizioni che restringono la concorrenza non sono né assolutamente indispensabili a garantire la qualità dell'acqua né andrebbero a vantaggio degli utenti (punto 63).

c) Sull'art. 90, n. 2, del Trattato

La Commissione ammette che le società erogatrici d'acqua aderenti all'ANSEAU sono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2. Esse non sono tuttavia dispensate dall'osservanza delle norme sulla concorrenza, salvo nei casi in cui l'attenersi alle stesse osterebbe all'adempimento, in diritto o in fatto, della loro missione specifica. Questa ipotesi però non ricorre nella fattispecie, in quanto sarebbe stato possibile far sì che gli importatori non esclusivi potessero ottenere le etichette a condizioni non discriminatorie, direttamente dall'ANSEAU, senza che ciò intralciasse l'adempimento della missione affidata alle imprese in questione (punti 65, 66, 67).

d) Sull'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17

Gli aderenti alla convenzione hanno quindi violato l'art. 85 del Trattato — e l'infrazione continua — e per questo fatto si deve loro ingiungere di porre fine immediatamente a dette infrazioni, a

norma dell'art. 3 del regolamento n. 17. La Commissione osserva, a questo proposito, che gli emendamenti alla convenzione, proposti in esito alla comunicazione degli addebiti, non sono stati messi in opera (punti 68 e 69).

e) Sull'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

In applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, è opportuno irrogare ammende alle imprese che hanno partecipato all'elaborazione della convenzione, nonché all'ANSEAU. La Commissione ritiene che le restrizioni alle importazioni parallele, scaturenti dal sistema contrattuale descritto più innanzi, costituiscano infrazioni gravi all'art. 85 del Trattato, in considerazione del carattere coercitivo del sistema per i terzi.

Le imprese che hanno partecipato all'elaborazione della convenzione hanno commesso dette infrazioni intenzionalmente, poiché erano coscienti della finanlità anticoncorrenziale della convenzione. Tutte dette imprese sono responsabili in pari grado, per effetto della loro partecipazione alle elaborazione della convenzione e in quanto aderenti alla CEG. L'importo delle ammende dovrebbe inoltre tener conto ad un tempo del contesto particolare nel quale l'infrazione è stata commessa e dell'importanza rispettiva di dette imprese sul mercato di cui trattasi (punti 70-73).

Quanto all'ANSEAU, la Commissione ritiene giustificato infliggerle un'ammenda il cui importo è pari a quello delle ammende più alte inflitte alle imprese che hanno aderito all'elaborazione della convenzione. Questo suo assunto si fonda sulle seguenti considerazioni:

La maggior parte della responsabilità per le infrazioni ricade sull'ANSEAU in quanto ha presentato la convenzione come accordo vincolante e le ha attribuito forza cogente nei confronti dei terzi, pur se il suo gruppo di lavoro giuristi aveva attirato l'attenzione sul fatto che la convenzione consentiva di controllare il 90 % della produzione e si doveva cercare una soluzione che consentisse al residuo 10 % di disporre, ciononostante, delle etichette di conformità. L'ANSEAU era pure cosciente del fatto che, grazie alla pubblicità fatta per stimolare i consumatori a comprare soltanto macchine provviste di etichetta, sarebbe inevitabilmente diminuito il volume di vendite delle altre macchine. Essa ha quindi commesso le infrazioni che le si addebitano per grave negligenza. A favore dell'ANSEAU, gioca il fatto che si tratta di un'associazione senza scopo di lucro (punti 75-76).

Per quanto riguarda le imprese che hanno aderito alla convenzione successivamente alla sua stipulazione, sarebbe giustificato esentarle dalle ammende, poiché dette imprese non hanno avuto alcuna iniziativa nell'elaborazione della convenzione e sono state praticamente costrette ad aderirvi (punto 74).

F — Procedimento dinanzi alla Corte

I presenti ricorsi, con i quali s'impugna la decisione di cui sopra, sono stati registrati nella cancelleria della Corte, per quel che riguarda le cause 96-102, 104, 105/82 il 22 marzo 1982 e per le cause 108 e 110/82 il 24 marzo 1982.

Con ordinanza del 5 maggio 1982 le undici cause sono state riunite ai fini del procedimento e della sentenza.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

Le *ricorrenti nella cause 96-102, 104 e 105/82* concludono che la Corte voglia:

— annullare la decisione della Commissione relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/29.995 — NAVEWA-ANSEAU);

— in subordine, annullare detta decisione in quanto ha inflitto alle ricorrenti un'ammenda;

— in ulteriore subordine, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con questa decisione.

La *ricorrente nella causa 108/82 (ANSEAU)* chiede che la Corte voglia:

— dichiarare ricevibile il ricorso ed accoglierlo;

— in via principale annullare la decisione n. IV/29.995 del 17 dicembre 1981 per violazione delle forme sostanziali e delle norme del Trattato CEE;

— in subordine: revocare o quanto meno ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente.

La *ricorrente nella causa 110/82 (Miele)* conclude che piaccia alla Corte:

— dichiarare ricevibile il presente ricorso ed accoglierlo;

— annullare la decisione della Commissione 17 dicembre 1981, quanto meno nei punti in cui infligge un' ammenda alla ricorrente e, in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda stessa.

Tutte le ricorrenti chiedono che le spese vengano poste a carico della Commissione.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare i ricorsi infondati e respingerli;

— porre le spese a carico delle ricorrenti.

III — I mezzi ed argomenti delle parti

A — Mezzi di natura processuale

1. Violazione delle prerogative della difesa e delle forme sostanziali (art. 2, n. 1 e art. 4 del regolamento n. 99/63)

Questo mezzo, invocato integralmente e parzialmente da tutte le ricorrenti, eccetto la Miele (110/82), si fonda sul fatto che la decisione constata un trattamento discriminatorio degli importatori non esclusivi, mentre la comunicazione degli addebiti fa carico soltanto di un ostacolo alle importazioni parallele.

a) *Le ricorrenti IAZ* (96/82), *Disem-Andries* (97/82), *Bauknecht* (98/82), *Artsel* (99/82), *Zanker* (100/82), *ASOGEM* (101/82), *van Assche* (102/82), *Despagne* (104/82) e *ACEC* (105/82) sostengono che la decisione attribuisce alla convenzione la finalità di instaurare un tratta-

mento discriminatorio a danno degli importatori non esclusivi operanti in Belgio, per quel che riguarda il riconoscimento della conformità delle lavabiancheria e delle lavastoviglie alle norme dell'ANSEAU. Tuttavia, la comunicazione degli addebiti si è limitata ad attribuire alla convenzione la finalità d'impedire o di restringere le importazioni parallele. Di conseguenza, la Commissione ha fondato la sua decisione su una censura che non compare nella comunicazione degli addebiti e sulla quale le ricorrenti non hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista.

Questo modo di procedere della Commissione è giudicato contrario tanto all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 99/63, secondo il quale «la Commissione comunica per iscritto alle imprese e associazioni d'imprese gli addebiti ch'essa loro contesta», quanto all'art. 4 dello stesso regolamento, ai sensi del quale «la Commissione, nel decidere, prende in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali le imprese e le associazioni d'imprese contro cui la decisione è diretta hanno avuto modo di manifestare il loro punto di vista».

L'*ANSEAU* (108/82) osserva inoltre che la decisione è in contrasto con l'art. 4 del regolamento n. 99/63, in quanto modifica il profilo giuridico dell'addebito. Da un lato, la decisione considera soltanto la finalità restrittiva della convenzione, mentre nella comunicazione degli addebiti si osserva che la convenzione ha finalità ed effetto restrittivi. D'altra parte, questa finalità non è più considerata conseguenza di un isolamento del mercato belga — con il quale le importazioni parallele venivano impedite o rese più difficili — ma come provvedimento che crea una discriminazione a danno delle importazioni parallele.

Secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 4 del regolamento n. 99/63 prescrive che l'elencazione degli addebiti nella decisione enunci anche succintamente, ma in modo chiaro, i fatti essenziali sui quali si basa la Commissione (sentenza 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma, 41/69, Racc. pag. 661; sentenza 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries, 48/69, Racc. pag. 619; sentenza 21 febbraio 1973, Europemballage e Continental Can, 6/72, Racc. pag. 215; sentenza 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche, 85/76, Racc. pag. 461). Questo requisito non è soddisfatto allorché, come nella fattispecie, si è modificato il profilo giuridico. A questo proposito la Corte ha constatato, nella sentenza 13 febbraio 1979 (Hoffmann-La Roche), già citata, che «il rispetto delle prerogative della difesa esige che l'impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegate e sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto».

b) La *Commissione* osserva che tutte le ricorrenti hanno avuto la possibilità, durante il procedimento precontenzioso, di far presente il loro punto di vista circa il trattamento differenziato tra gli importatori esclusivi, da una parte, e gli importatori paralleli dall'altra. Essa ritiene che l'aspetto giuridico del comportamento delle ricorrenti non sia stato modificato rispetto al contenuto della comunicazione degli addebiti. Ciò emerge in particolare dal punto 56 della motivazione della decisione, in virtù del quale le di-

sposizioni della convenzione «consentono pertanto agli importatori esclusivi di controllare le importazioni parallele e di adottare, se del caso, tutte le altre misure restrittive per impedirle».

L'indole discriminatoria del trattamento riservato agli importatori paralleli e gli ostacoli alle importazioni parallele sono solo i due aspetti di una stessa pratica, la Commissione infatti non vi ha ravvisato una discriminazione intrinseca, ma la ha posta in correlazione con l'ostacolo alle importazioni parallele. La Commissione aggiunge che il regime istituito dalla convenzione indebolisce la posizione concorrenziale degli importatori paralleli, esponendoli a pressioni da parte dei fabbricanti o importatori esclusivi.

2. Violazione dei principi di sana amministrazione

Questo mezzo, invocato dall'ANSEAU (108/82), si fonda sul fatto che la Commissione non ha accertato il grado di propensione degli aderenti alla convenzione ad adeguarsi alle critiche loro mosse nella comunicazione degli addebiti e che la Commissione ha pubblicato la decisione prima di trasmetterla ufficialmente agli interessati.

a) *L'ANSEAU* fa osservare che la Commissione è stata informata, con lettera del 15 giugno 1981, del tenore della convenzione speciale in progetto e che è stata pure informata, dopo l'audizione dell'11 marzo 1982, delle modifiche proposte per la convenzione litigiosa. Con la sua lettera del 19 maggio 1981 essa ha dato l'impressione che, se si fossero apportate le modifiche proposte, essa avrebbe rinunciato a proseguire il procedimento. Comunque, le norme di «fair play» richiedevano che la Commissione rendesse nota la sua insoddisfazione per la risposta fornita a detta lettera.

Questa violazione è aggravata dal fatto che la Commissione ha comunicato all'ANSEAU la motivazione della decisione nella versione definitiva solo il 20 gennaio 1982. Tuttavia la Commissione, fin dal 17 dicembre 1981, ha emanato un comunicato stampa per rendere nota la decisione. Questo modo di procedere ha fatto sì che l'ANSEAU ed i suoi membri sono stati presentati dai mezzi di informazione come rei di un'infrazione grave alle norme comunitarie sulla concorrenza, senza potersi difendere contro questo addebito, e ciò avrebbe arrecato un notevole pregiudizio tanto all'ANSEAU che ai suoi membri.

b) La *Commissione*, pur ammettendo i fatti prospettati dall'ANSEAU, contesta di aver ispirato anche solo una parvenza di legittimo affidamento nel fatto che, operando le modifiche proposte, gli interessati avrebbero potuto ottenere il suo assenso. Non si può ammettere che ogni progetto presentato alla Commissione, mirante ad una modifica di una convenzione incompatibile con l'art. 85 del Trattato, debba essere da essa accettato, altrimenti non sarebbe possibile adottare alcuna decisione di divieto nei confronti della vecchia convenzione e i convenuti potrebbero protrarre il procedimento con la loro condotta dilatoria. Nella fattispecie, la risposta dell'ANSEAU alla lettera del 19 maggio 1981 non corrispondeva a quanto era stato richiesto, poiché emergeva da detta risposta, in particolare, che l'ANSEAU voleva conservare la garanzia di 50 000 BFR a carico degli importatori paralleli.

Quanto alla notifica ed alla pubblicazione della decisione, la Commissione

osserva che fin dal 17 dicembre 1981 essa teneva a disposizione dei destinatari un testo motivato. D'altro canto, il principio della sana amministrazione richiede esattamente ch'essa agisca con celerità, dal momento che le risulta incontestabilmente che è stata commessa un'infrazione alle norme della concorrenza. Ad ogni modo gli atti posteriori all'adozione della decisione non possono inficiare la validità della stessa.

B — Mezzi relativi all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

L'ANSEAU (108/82) e Miele (110/82) osservano che è stata commessa violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato in quanto alla convenzione fanno difetto i seguenti elementi essenziali:

1. Accordo tra imprese

2. Finalità di restringere la concorrenza

3. Effetto di restrizione sensibile della concorrenza

4. Gravi conseguenze sul commercio fra Stati membri.

1. Accordo tra imprese

a) L'*ANSEAU* (108/82) sostiene che la convenzione è stata stipulata tra, da una parte, imprese e, dall'altra, un'associazione d'imprese che direttamente non svolge alcuna attività economica. Orbene, siffatta convenzione non è contemplata dall'art. 85, n. 1 a meno che le imprese aderenti all'associazione siano giuridicamente vincolate dalla convenzione. Nella fattispecie gli statuti dell'ANSEAU le conferivano soltanto la facoltà di emanare raccomandazioni ai suoi membri. Per questo motivo l'art. 10, n. 1 della convenzione stabilisce che l'ANSEAU raccomanderà ai suoi membri di tener conto del contenuto e della finalità della presente convenzione e di informarne i consumatori.

Sotto il profilo giuridico, l'ANSEAU sostiene che sia la causa Frubo invocata nella decisione (punti 37-38) che le cause FEDETAB (sentenza 29 ottobre 1980, van Landewyck E. A. 209-215 e 218/78, Racc. pag. 3125) sono diverse dalla presente fattispecie, in quanto in quelle cause le associazioni interessate avevano di fatto esercitato un potere di sindacato sui loro membri mediante sanzioni.

b) La *Commissione* ribatte che la convenzione vincola di fatto i membri dell'ANSEAU, in quanto la presenza dell'etichetta di conformità è in pratica l'unico mezzo di cui dispongano le imprese erogatrici d'acqua per esercitare un controllo sulla qualità dell'acqua. L'art. 10, summenzionato, della convenzione implica precisamente un obbligo per l'ANSEAU il cui adempimento potrebbe, se del caso, venir ottenuto dalle parti contraenti ricorrendo al giudice.

Aggiungasi che l'art. 8 della convenzione impone all'ANSEAU l'onere di controllare se le macchine poste in vendita sono munite dell'etichetta di conformità e, eventualmente, di comunicare ai commercianti che un determinato modello non è conforme ai presupposti prescritti per l'allacciamento alla rete di distribuzione.

Inoltre si dovrebbe tener conto del fatto che l'art. 5 della convenzione incarica la CEG di distribuire in esclusiva le etichette di conformità e che gli impegni assunti dall'ANSEAU hanno effettiva-

mente determinato il comportamento quanto meno di una parte dei suoi membri, vale a dire le imprese erogatrici di acqua nelle città di Bruxelles, di Anversa e di Gand.

Contrariamente alle cause Frubo e FEDETAB, l'addebito di restringere il gioco della concorrenza è stato mosso nella fattispecie solo all'ANSEAU, e non anche ai membri dell'associazione. La Commissione non doveva quindi dimostrare che i membri dell'ANSEAU erano vincolati dalla convenzione, ma poteva limitarsi a constatare la finalità di restringere la concorrenza dell'attività specifica dell'ANSEAU.

2. Finalità di restringere la concorrenza

a) L'*ANSEAU* (108/82) e la *Miele* (110/82) sostengono che la Commissione non ha dimostrato in modo attendibile che la convenzione aveva la finalità di restringere la concorrenza, ed in particolare che le parti avevano questa intenzione.

L'*ANSEAU* sostiene a questo proposito che la finalità restrittiva di un accordo, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato presuppone l'intenzione di tutti gli aderenti all'accordo di perseguire questo fine. Questa intenzione non emerge né dalle disposizioni della convenzione né dalle circostanze della sua esecuzione o dal suo contesto economico.

In realtà, il vero scopo della convenzione è quello di ridurre le spese finanziarie ed amministrative del controllo, affidando ai fabbricanti e agli importatori esclusivi l'incarico di verificare la conformità dei modelli immessi sul mercato. L'ANSEAU e le imprese erogatrici di acqua non hanno alcun interesse particolare a circoscrivere la concorrenza sul mercato belga delle lavastoviglie e delle lavabiancheria limitandola agli importatori esclusivi, ed escludendone gli importatori paralleli.

Inoltre l'addebito di discriminazione presuppone un trattamento diverso di situazioni identiche o equivalenti senza obiettiva giustificazione. Orbene, ciò non si verifica nella fattispecie, poiché l'importatore esclusivo, contrariamente all'importatore parallelo, è vincolato da contratti pluriennali e conosce meglio i prodotti che importa. Dati i vincoli di esclusiva tra questi e il produttore, esso avrebbe, da un lato, più interesse a svolgere i controlli necessari e, dall'altro, avrebbe diritto di pretendere che il fabbricante estero gli fornisca apparecchi conformi alle norme belghe.

I 10 000 BFR di spese di controllo cui si riferisce la Commissione rappresentavano, prima della stipulazione della convenzione, la spesa dell'autorizzazione, non già per ogni singolo apparecchio, ma per ogni modello. Questo importo comprendeva 2 500 BFR di spese di viaggio, che venivano addebitate cumulativamente per l'intervento grazie al quale l'importatore otteneva l'autorizzazione per diversi tipi di apparecchi. La Corte ha riconosciuto nella sentenza 13 novembre 1975 (General Motors, 26/75, Racc. pag. 1367) che le spese di un controllo possono venire valutate in relazione alla prestazione fornita.

La *Miele* condivide l'opinione che le dichiarazioni isolate delle parti non bastano a dimostrare che la convenzione mirava ad ostacolare le importazioni parallele. Infatti la convenzione ha semplicemente un carattere relativo, cioè essa

istituisce solo un sistema di controllo concordato tra i contraenti. La Corte ha rilevato nella sentenza 30 giugno 1966 (LTM/MBU, 56/65, Racc. pag. 337) che le alterazioni del gioco della concorrenza contemplate dall'art. 85, n. 1 devono conseguire, in tutto o in parte, dall'accordo stesso.

La Miele osserva, sotto questo profilo, in particolare che la convenzione non fornisce alla CEG la possibilità di controllare le vendite realizzate dagli importatori paralleli ma lascia, invece, piena libertà all'ANSEAU di dare agli importatori paralleli la possibilità di far controllare gli apparecchi o di dimostrare la loro conformità in condizioni equivalenti a quelle che valgono anche per le imprese disciplinate dal regime della convenzione. In ogni caso, l'addebito di discriminazione tra i fabbricanti e gli importatori esclusivi, da una parte, e gli importatori paralleli, dall'altra, è privo di fondamento, poiché questi due gruppi presentano caratteristiche che li contraddistinguono obiettivamente gli uni dagli altri.

b) La *Commissione* sostiene che la convenzione ha lo scopo di restringere la concorrenza poiché essa mira ad addossare ai proprietari di macchine importate parallelamente spese di controllo rilevanti. Infatti le spese di ogni singolo controllo (10 000 BFR per apparecchio) rappresentano una percentuale che varia tra un terzo e i due terzi del prezzo di vendita.

La Commissione riconosce che la convenzione ha come finalità dichiarata la tutela della pubblica sanità. Ciò non impedisce tuttavia che essa si risolva anche in una restrizione della concorrenza per le seguenti ragioni:

— l'etichetta di conformità ANSEAU-NAVEWA ha sostituito il sistema precedente di controllo della conformità, fondato sugli elenchi di apparecchi autorizzati;

— solo i fabbricanti o gli importatori esclusivi possono ottenere le etichette di conformità;

— la distribuzione delle etichette è riservata alla CEG che riunisce in particolare i fabbricanti e gli importatori di apparecchi elettrici.

Per la Commissione la finalità di un'intesa consiste nel risultato che si vuole ottenere mettendola in pratica, come si può logicamente desumere dal suo testo, tenuto conto del contesto giuridico ed economico. L'intenzione delle parte e le conseguenze effettive dell'intesa possono anche avere la loro importanza. Tuttavia non è necessario che le due parti abbiano l'intenzione di restringere la concorrenza (cfr. sentenza 12 luglio 1979, BMW Belgio, 32, 36-82/78, Racc. pag. 2435). Per quel che riguarda le dichiarazioni della CEG secondo cui questa si avvale della convenzione come arma contro le importazioni parallele, è opportuno constatare che, benché queste dichiarazioni non bastino di per sé a dimostrare la finalità restrittiva, sono tali da corroborare, unitamente ad altre indicazioni, la conclusione che la convenzione aveva finalità restrittiva.

3. Effetti restrittivi sensibili sulla concorrenza

a) L'*ANSEAU* (108/82) e la *Miele* (110/82) sostengono che la Commissione

non ha dimostrato in modo esauriente che la convenzione aveva l'effetto di restringere la concorrenza o quanto meno che aveva sensibili effetti restrittivi sulla concorrenza.

L'ANSEAU osserva, a questo proposito, in particolare che la decisione non è sufficientemente motivata in quanto non indica che la convenzione, secondo la Commissione, ha anche l'effetto di restringere la concorrenza.

La *Miele* ritiene che la Commissione non abbia dimostrato che la convenzione abbia realmente provocato una sensibile restrizione della concorrenza. Gli esempi portati dalla Commissione, lungi dal dimostrare che un importatore parallelo sia stato escluso dal mercato, dimostrano invece che i controlli dell'ANSEAU si sono limitati ai centri di Bruxelles, di Anversa e di Gand. Gli importatori paralleli potevano quindi vendere le loro macchine altrove. Inoltre, secondo la Miele, eventuali difficoltà incontrate dagli importatori sono essenzialmente dovute al fatto che le norme di sicurezza non sono armonizzate tra vari Stati membri.

b) La *Commissione* ribatte a ciò che le lettere della CEG e dell'ANSEAU, da essa menzionate nella decisione, risalgono ad un periodo che è immediatamente successivo all'entrata in vigore della convenzione e sono perfettamente consone alla stessa convenzione. La Miele era al corrente dell'intenzione della CEG di servirsi della convenzione come arma contro le importazioni parallele. Se effettivamente la divergenza di discipline tra i vari Stati membri non favorisce le importazioni parallele, qualsiasi ulteriore ostacolo agli scambi riveste ancor maggiore gravità.

La Commissione ne conclude che sufficienti indizi consentono di dimostrare che la convenzione ha potuto incidere di fatto sulla concorrenza in modo sensibile restringendo le importazioni parallele e che dette restrizioni della concorrenza derivano dalla stessa convenzione e non dal comportamento isolato dell'ANSEAU.

4. Sensibili conseguenze sul commercio tra Stati membri

a) L'*ANSEAU* (108/82) sostiene che la Commissione non ha dimostrato in modo adeguato che l'incidenza delle presunte restrizioni della concorrenza sul commercio fra Stati membri raggiungeva la sensibilità indispensabile ai sensi della giurisprudenza della Corte (sentenza 29 luglio 1969, Völk, 5/69, Racc. pag. 295; sentenza 6 maggio 1971, Cadillon, 1/71, Racc. pag. 351; sentenza 25 novembre 1971, Béguelin, 22/71, Racc. pag. 949).

La Commissione ha comminato l'intensità dell'incidenza sull'interscambio comunitario in base, da un lato, all'indole della restrizione in sé e, dall'altro, al fatto che la restrizione riguarda il complesso delle lavastoviglie e delle lavabiancheria vendute in Belgio, che per lo più vengono importate da altri Stati membri. Orbene, questo modo di vedere non tiene conto, da una parte, della sentenza Völk summenzionata, in base alla quale non vi sono restrizioni vietate in assoluto. D'altro canto, gli effetti sensibili della restrizione dovrebbero venire dimostrati delimitando il mercato cui si riferisce la restrizione, vale a dire quello delle

importazioni parallele e non già il mercato detenuto dagli aderenti alla convenzione.

Di conseguenza, v'è restrizione sensibile solo nell'ipotesi in cui all'utente venga preclusa una parte piuttosto cospicua dell'offerta che potrebbe venirgli dai distributori. Orbene, ciò presuppone la definizione preventiva tanto del mercato dell'offerta all'utente quanto della percentuale che vi rappresentano le importazioni parallele. La Commissione non ha soddisfatto questo requisito, poiché da un lato ha omesso di definire la quota di importazioni dai paesi terzi (che non entrano in linea di conto) e d'altra parte ha cumulato i dati relativi alle lavabiancheria ed alle lavastoviglie, che invece costituiscono due mercati distinti.

b) La *Commissione* sostiene, quanto ai fatti, di aver accertato la quota delle importazioni sul mercato belgo-lussemburghese di prodotti provenienti dagli altri Stati membri e dai paesi terzi, tanto per le lavabiancheria quanto per le lavastoviglie. Dai dati di cui sopra si desume che la quota importata dagli altri Stati membri, rispetto al numero totale di apparecchi posti in vendita sul mercato, era dell'86 % per le lavabiancheria e dell'88 % per le lavastoviglie. Del resto, il processo verbale della riunione del gruppo di lavoro «giuristi» dell' ANSEAU, del 21 settembre 1978, mette in luce che i fabbricanti e gli importatori esclusivi di lavastoviglie e di lavabiancheria dispongono di una quota di mercato di circa il 90 %.

In diritto, la Commissione ritiene che, onde valutare la restrizione alla concorrenza provocata dagli ostacoli alle importazioni parallele, è opportuno tener conto del fatto che l'importazione parallela è contemporaneamente una concorrenza eventuale, poiché essa presuppone una differenza di prezzo abbastanza notevole tra uno Stato membro e l'altro ed una concorrenza particolarmente efficace. Le importazioni parallele incidono sul mercato in quanto esse obbligano a raffrontare i prezzi fra i mercati tutelati e gli altri mercati, onde porre in vendita sui mercati tutelati beni a prezzi inferiori e ciò anche nel caso in cui la quota di mercato delle importazioni parallele sia molto debole.

La Commissione precisa che è sufficiente, per rilevare un'incidenza sull'interscambio comunitario, provare che l'intesa è idonea ad esercitare detto effetto. Nella fattispecie è dimostrato che la quota di mercato disciplinata dalla convenzione è molto importante e che la convenzione ha per oggetto l'eliminazione delle importazioni parallele. L'influenza di una siffatta convenzione sugli scambi è notevole, salvo che detta convenzione sia stipulata solo tra imprese che detengano una quota di mercato insignificante.

C — Mezzi vertenti sull'omessa applicazione dell'art. 85, n. 3 del Trattato

Questi mezzi, invocati da tutte le ricorrenti, partono dall'idea che la convenzione non era soggetta all'obbligo di notifica a norma dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17. Così stando le cose, la Commissione non poteva rifiutare di applicare l'art. 85, n. 3, del Trattato, in quanto la convenzione non era stata comunicata a norma degli artt. 4, n. 1 o 5, n. 1, del regolamento n. 17. La decisione è pure incompatibile con l'art. 190 del

Trattato, in quanto non indica i motivi per cui la convenzione non poteva fruire dell'esenzione contemplata dall'art. 85, n. 3, del Trattato.

a) *Tutte le ricorrenti* osservano sotto questo profilo che la convenzione presenta i due presupposti per l'esenzione dalla notifica prescritti dall'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17, vale a dire da un lato la partecipazione esclusiva d'imprese che fanno parte di uno stesso Stato membro e dall'altra il fatto che la convenzione non riguarda né l'importazione né l'esportazione tra Stati membri.

Per quel che riguarda la prima condizione, le ricorrenti riconoscono che la succursale di una società tedesca, vale a dire la sede belga della BBC Hausgeräte GmbH ha pure aderito alla convenzione. Esse sostengono tuttavia che questa ditta, pur non avendo personalità giuridica propria, va considerata come impresa, dato che gode, nei confronti della società tedesca, di larga autonomia. Del resto la Commissione stessa l'avrebbe considerata come impresa in quanto ha inviato tanto la comunicazione degli addebiti quanto la decisione alla «BBC Hausgeräte GmbH (succursale belga)».

Le ricorrenti osservano a questo proposito che l'art. 4, n. 2, del regolamento riguarda non già la struttura giuridica scelta per la società, bensì il problema del se una succursale rappresenti o meno un'entità economica propria. La Corte ha adottato questo orientamento nella sentenza 31 ottobre 1974 (Centrafarm, 15/74, Racc. pag. 1147) dichiarando che le imprese contemplate dall'art. 85 del Trattato non devono necessariamente corrispondere a persone giuridiche secondo il diritto nazionale.

Per quel che riguarda la condizione che l'accordo non deve riguardare né l'importazione né l'esportazione tra Stati membri, tutte le ricorrenti osservano in sostanza che la convenzione rappresenta un accordo puramente nazionale ed è per questo fatto dispensato dall'obbligo di notifica senza che si debba esaminare se sussistono le condizioni di cui all'art. 85, n. 3.

Più specificamente *IAZ* (96/82), *Disem-Andries* (97/82), *Bauknecht* (98/82), *Artsel* (99/82), *Zanker* (100/82), *ASOGEM* (101/82), *Despagne* (104/82), e *ACEC* (105/82) ritengono che non sia corretto considerare nella decisione una grande probabilità di fruire dell'art. 85, n. 3 come condizione per la dispensa da notifica a norma dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17. Una tale interpretazione costituirebbe un grave elemento di incertezza giuridica, poiché spetterebbe alle parti aderenti all'accordo autogiudicarsi quanto a questa possibilità ed al grado di probabilità dell'esenzione.

Dette ricorrenti aggiungono che, pur supponendo che la convenzione incida sul commercio tra Stati membri in quanto limita il rilascio delle etichette ai soli fabbricanti ed importatori esclusivi, non ne consegue che essa riguardi l'importazione o l'esportazione fra Stati membri ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17. Comunque stiano le cose, la decisione viola l'art. 190 del Trattato in quanto non precisa sufficientemente i motivi per cui la convenzione riguarda l'importazione o l'esportazione tra Stati membri.

La *Miele* (110/82) è pure del parere che l'espressione «non riguardano né l'importazione né l'esportazione tra Stati membri» ha un senso più ristretto dell'espressione «che incide sull'interscambio comunitario». La Corte ha seguito questo orientamento nella sentenza 18 marzo 1970 (Bilger, 43/69, Racc. pag. 127).

La Miele respinge l'argomento della Commissione in base al quale l'art. 85, n. 3 non è applicabile, in quanto la convenzione mira ad isolare il mercato belga. Detta disposizione è applicabile nella fattispecie in base alle seguenti considerazioni:

— istituendo un sistema di controllo di conformità efficace, la convenzione contribuisce a migliorare la produzione e la distribuzione dei prodotti, ed anche al progresso economico;

— il controllo della conformità istituito dalla convenzione va a vantaggio degli utenti, evitando loro gli inconvenienti di un controllo individuale costoso, e costituisce quindi un notevole miglioramento tanto per le imprese contraenti quanto per i consumatori;

— la convenzione non contiene alcuna disposizione che non sia indispensabile a perseguire le finalità prescritte;

— la concorrenza non viene eliminata, poiché il controllo di conformità ha solo un'incidenza trascurabile sulle importazioni parallele.

L'*ANSEAU* (108/82) si richiama alla sentenza 3 febbraio 1976 (Fonderies Roubaix-Wattrelos, 63/75, Racc. pag. 111). In virtù di detta sentenza sono pure dispensati da notifica gli accordi riguardanti la vendita di prodotti operata esclusivamente sul territorio di un solo Stato membro alla cui legislazione le imprese sono soggette, anche se si tratta di merci che, in precedenza, sono state importate da un altro Stato membro.

L'*ANSEAU* aggiunge che l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17 mira a fornire criteri chiari e precisi alle imprese interessate, grazie ai quali queste possono agevolmente determinare se un accordo va o meno notificato. Ne consegue che i termini «non riguardano né l'importazione né l'esportazione fra Stati membri» vanno interpretati nel senso che si riferiscono ad un vincolo diretto ed evidente con l'importazione o l'esportazione.

b) La *Commissione* osserva anzitutto che la convenzione non era dispensata da notifica in virtù dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17, dato che, da un lato, essa riguarda l'importazione tra Stati membri e, dall'altro, imprese di più Stati membri vi hanno aderito.

La nozione «non riguardano né l'importazione né l'esportazione fra Stati membri» dovrebbe venir interpretata in funzione della finalità della disposizione, cioè la semplificazione amministrativa per le intese che non possono costituire grave pericolo. Orbene, la convenzione non soddisfa questo criterio, poiché la sua finalità è quella di eliminare le importazioni parallele. Essa costituisce dunque una violazione grave dell'art. 85, n. 1 e va esclusa dal novero di quelle che potrebbero fruire di un'esenzione dal divieto in base all'art. 85, n. 3.

La convenzione non presenta nemmeno il presupposto che tutte le imprese aderenti devono essere dello stesso Stato membro, in quanto vi partecipa la società

tedesca BBC Hausgeräte GmbH. La Commissione precisa sotto questo profilo che la nozione d'impresa implica la personalità giuridica della stessa, altrimenti essa non potrebbe stipulare un accordo. Più specificamente, in diritto belga una succursale che non ha personalità giuridica non può stipulare un accordo senza impegnare automaticamente tutta la società. Le ricorrenti interpretano la sentenza Centrafarm in modo errato, in quanto la Corte ha precisamente affermato in questa sentenza che una società madre e una filiale costituiscono imprese diverse, anche se formano una sola entità economica.

Per quanto riguarda il rifiuto di applicare l'art. 85, n. 3, la Commissione sottolinea che le condizioni per l'esenzione enunciate in questa norma non sono soddisfatte. Infatti la convenzione mira ad isolare il mercato belga in modo incompatibile con i principi fondamentali del mercato comune e non contribuisce quindi al miglioramento della produzione e della distribuzione dei prodotti né alla promozione del progresso tecnico-economico. Inoltre essa non consente agli utenti di fruire di una parte adeguata dell'utile che se ne trae, bensì contribuisce a conservare una situazione nella quale, per una parte sostanziale dei prodotti in questione, la concorrenza è eliminata.

D — Mezzi relativi all'irrogazione di ammende

Le ricorrenti contestano l'irrogazione di ammende per questi tre motivi:

1. È vietato irrogare ammende per accordi dispensati da notifica

2. Non v'è alcuna intenzionalità o negligenza

3. L'importo dell'ammenda non è stato adeguatamente determinato.

1. Divieto di irrogare ammende per accordi dispensati da notifica

a) Tutte le ricorrenti, ad eccezione della Miele (110/82) osservano che un accordo che, in base alla loro tesi testé esposta, è dispensato dall'obbligo di notifica non può esser colpito da un'ammenda. In subordine, si sostiene che le ricorrenti potevano legittimamente confidare nel fatto che la Commissione non avrebbe irrogato ammende nella fattispecie.

A questo proposito tutte le ricorrenti, ad eccezione della Miele, sostengono che l'art. 15, n. 5, del regolamento 17 esclude che gli accordi nuovi vengano colpiti da ammende, se sono stati ritualmente notificati. Sarebbe logico far fruire di questa tutela anche gli accordi che l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17 esenta dalla notifica — e ciò anche nell'ipotesi in cui in seguito risultasse che essi non possono fruire di un'esenzione in virtù dell'art. 85, n. 3 — poiché, in linea generale, la sussistenza delle condizioni contemplate da detta disposizione lascia intendere che gli accordi non sono atti a pregiudicare seriamente le finalità del Trattato.

Dette ricorrenti aggiungono che la loro interpretazione è pure conforme al principio della certezza del diritto ed alle finalità di semplificazione amministrativa che stanno alla base dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17, altrimenti le imprese che vogliono garantire la loro posizione giuridica sarebbero costrette a ricorrere, in via sistematica, alla notifica facoltativa.

b) La *Commissione* sottolinea anzitutto che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la convenzione non è esente da notifica. Il presente mezzo ha quindi solo carattere subordinato.

Essa sostiene poi che un'ammenda irrogata per violazione dell'art. 85, n. 1 può venire inflitta nel caso di un accordo non notificato, ma dispensato da questa formalità, se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 85, n. 3.

A questo proposito essa invoca lo spirito del regolamento n. 17. Invero l'estensione analogica della deroga di cui all'art. 15, n. 5, del regolamento n. 17 agli accordi dispensati dalla notifica sarebbe in contraddizione con lo spirito di detto regolamento. L'immunità contro l'irrogazione di ammende è concessa agli accordi notificati in quanto la notifica comporta un grave rischio per le parti che informano la Commissione del loro accordo, cioè possono incorrere in un' eventuale decisione di divieto. Al contrario, in caso di accordo dispensato da notifica, e che di fatto non viene notificato, le parti non sono esposte allo stesso rischio.

La Commissione si richiama sotto questo aspetto all'art. 4, in fine, del regolamento n. 17 che contempla la notifica facoltativa degli accordi dispensati dalla formalità della notifica. È evidente che la notifica può avere due finalità, vale a dire da un lato consentire alle parti di ottenere un'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, e, dall'altra, conferire un'immunità contro le ammende. Tuttavia, sotto il profilo della notifica facoltativa, solo il secondo obiettivo, è quello che conta. Ne consegue che un accordo non notificato a norma dell'art. 4, in fine, non fruisce dell'immunità contro le ammende.

Questa conclusione è confermata dall'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17. In virtù di detta disposizione, l'immunità contro le ammende di cui fruisce un accordo contemplato dal § 5 dello stesso articolo potrebbe venire soppressa da una decisione provvisoria. La Commissione non è tuttavia in grado di abolire l'immunità per quel che riguarda gli accordi non notificati, poiché questi non sono menzionati al n. 5 e inoltre la Commissione ne prenderebbe atto solo in modo eccezionale.

Le ricorrenti non possono nemmeno invocare la loro buona fede per ottenere l'immunità contro l'irrogazione di un'ammenda in quanto la Commissione ha sempre difeso il punto di vista esposto in precedenza e non ha mai dato ad intendere che gli accordi esonerati dalla notifica non possono implicare irrogazione di ammende.

c) Le ricorrenti *IAZ, Disem-Andries, Bauknecht, Artsel, Zanker, ASOGEM, van Assche, Despagne e ACEC* ribattono alla tesi della Commissione obiettando che l'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 va interpretato nel senso che conferisce alla Commissione la possibilità di abrogare, mediante decisione provvisoria, anche l'immunità contro le ammende nei confronti degli accordi dispensati dalla notifica, poiché questi ultimi devono venire assimilati agli accordi notificati. L'argomento della Commissione secondo il quale essa non può prendere atto di un accordo non notificato è privo di pertinenza, poiché quasi tutti detti accordi vengono portati alla sua conoscenza dalle persone che si ritengono lese dall'accordo.

2. Assenza di intenzionalità o di negligenza

a) *Tutte le ricorrenti* sostengono che, se non v'è intenzionalità o negligenza ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento

n. 17 non si possono infliggere ammende o quanto meno l'importo dell'ammenda va ridotto.

IAZ (96/82), *Disem-Andries* (97/82), *Zanker* (100/82), *Despagne* (104/82), *ACEC* (105/82) sostengono di non essersi rese conto della finalità o dell'effetto anticoncorrenziale della convenzione né di esser state promotrici dell'elaborazione della convenzione, ma di aver dato forzosamente, in pratica, la loro adesione onde evitare che i loro clienti subiscano vessazioni da parte dell'ANSEAU. Sarebbe quindi stato opportuno assimilarle alle società che hanno aderito alla convenzione dopo la sua stipulazione e alle quali la Commissione non ha inflitto ammende.

Più particolarmente IAZ, Zanker e Despagne osservano di non aver assistito ad alcuna riunione per l'elaborazione della convenzione, in particolare erano assenti dalle riunioni del 25 luglio 1978, 19 settembre 1978, 23 ottobre 1978 e 26 ottobre 1978. L'ACEC sostiene di esser stata rappresentata solo alla riunione del 23 ottobre, mentre Disem-Andries sostiene esser stata rappresentata alle riunioni del 19 settembre e del 23 ottobre 1978 solo da «delegati commerciali».

Despagne e ACEC aggiungono che non vi sono importazioni parallele in Belgio per i prodotti che esse vendono. Despagne precisa di importare apparecchi della marca francese Thomson che detiene solo circa l'1 % del mercato. ACEC osserva che le macchine ch'essa vende con il proprio marchio sono pure vendute da terzi con altri marchi.

Disem-Andries fa osservare di vendere due gamme di prodotti, vale a dire da un lato i prodotti fabbricati all'estero che le sono forniti con il proprio marchio SAM e quindi non possono costituire oggetto d'importazioni parallele con questo marchio e d'altra parte dei prodotti della marca Brandt. Essa non ha munito d'etichette questi ultimi apparecchi se non sporadicamente su sollecito dell'ANSEAU.

La *Miele* (110/82) sostiene di non aver agito deliberatamente, ma al massimo per negligenza, poiché ha avuto una funzione puramente passiva nei negoziati svoltisi. Inoltre essa poteva legittimamente supporre che la convenzione, che era stata analizzata dai giuristi dell'ANSEAU, fosse conforme alle norme sulla concorrenza. Infine non la si può ritenere responsabile delle dichiarazioni unilaterali di altre parti contraenti. La Miele si richiama a questo proposito alla sentenza 12 luglio 1979 (BMW Belgio, 32, 36-82/78, Racc. pag. 2435) che mette in luce che l'intenzionalità di un'infrazione deve emergere chiaramente dalle disposizioni dell'accordo.

L'*ANSEAU* (108/82) ritiene di non aver commesso alcuna grave negligenza. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, essa non ha presentato la convenzione come accordo vincolante né le ha attribuito forza cogente nei confronti dei terzi. Inoltre essa non ha mai adottato provvedimenti onde impedire le importazioni parallele.

Non si può nemmeno desumere che v'è stata grave negligenza per il fatto che l'ANSEAU non ha tenuto conto delle conclusioni del suo gruppo di lavoro «giuristi». Questo gruppo ha anzi ritenuto che fosse necessario un controllo rigoroso su tutta la produzione onde evi-

tare che i non aderenti, tra i quali gli importatori paralleli, potessero importare a condizioni meno severe degli importatori esclusivi. Nemmeno la presenza dell'ANSEAU alla riunione del 26 settembre 1978 è indice di grave negligenza, poiché le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della prima parte contraente della convenzione non possono venir imputate all'ANSEAU.

b) La *Commissione* ribatte che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli ostacoli alle importazioni parallele restringono considerabilmente gli scambi fra gli Stati membri e costituiscono quindi delle infrazioni gravi all'art. 85. Le infrazioni sono state commesse intenzionalmente o per negligenza ai sensi dell'art. 15, n. 2 del regolamento n. 17.

Le ricorrenti diverse dall'ANSEAU avrebbero agito deliberatamente, vale a dire sapevano perfettamente che la convenzione aveva lo scopo di restringere la concorrenza. Infatti, fin dalla riunione del 19 settembre 1978 era loro possibile rendersi conto che la CEG aveva intenzione di favorire i propri aderenti rispetto ai non aderenti e che la sanzione contemplata per le macchine sprovviste di etichetta di conformità sarebbe stata l'interruzione dell'erogazione d'acqua da parte della società distributrice.

Inoltre, emerge dalla dichiarazione della CEG del 23 ottobre 1978 che la convenzione costituisce un'arma contro le importazioni parallele. Anche se alcune delle ricorrenti non erano presenti a detta riunione, hanno potuto prendere conoscenza del suo contenuto al più tardi leggendone il processo verbale. Esse da questo momento potevano quindi rendersi conto o avrebbero dovuto quanto meno rendersi conto che la convenzione aveva una finalità restrittiva. Non facendo opposizione all'entrata in vigore della convenzione e apponendovi la loro firma esse hanno quindi agito intenzionalmente.

Per giunta la Commissione osserva che non conta che le ricorrenti siano state o meno coscienti di aver commesso un'infrazione, dal momento che l'intenzione chiara di ostacolare le importazioni parallele emergeva dalla finalità della convenzione nonché dal suo contesto giuridico e sostanziale e dal comportamento delle parti. Basterà constatare che le ricorrenti hanno ostacolato le importazioni parallele deliberatamente (cfr. sentenza 12 luglio 1979 summenzionata, n. 44).

Per quel che riguarda l'ANSEAU, questa ha commesso una grave negligenza stipulando la convenzione solo con fabbricanti ed importatori esclusivi affiliati alla CEG, alla FCAE o all'UFARAL, pur non ignorando le intenzioni delle controparti e pur se i suoi consulenti legali avevano segnalato che era necessario elaborare una disciplina per i non aderenti.

La Commissione contesta l'assunto dell'ANSEAU, secondo il quale la convenzione non aveva forza vincolante nei confronti dei terzi. Al contrario, è evidente che i terzi incontrano difficoltà in seguito all'applicazione della convenzione, dato che l'ANSEAU si è impegnata a riservare i vantaggi della convenzione ai fabbricanti ed agli importatori esclusivi ed a conferire in esclusiva la distribuzione delle etichette di conformità alla CEG, che dal canto suo ha fatto ca-

pire che le avrebbe fornite solo ai fabbricanti ed agli importatori esclusivi. Questa conclusione è confermata dal fatto che l'ANSEAU stessa ha scritto ad alcuni commercianti che gli apparecchi importati parallelamente non potevano venir allacciati alla rete dell'acquedotto.

Inoltre, una grave negligenza da parte dell'ANSEAU risulta dal fatto ch'essa non ha preso in considerazione le conclusioni del suo gruppo di lavoro «giuristi», che ha attirato l'attenzione sulla necessità di adottare provvedimenti opportuni al fine di fornire le etichette di conformità anche ai non aderenti alla convenzione.

Ne risulta che l'ANSEAU era conscia della necessità di elaborare una disciplina che non arrecasse pregiudizio alle importazioni parallele e che sapeva che l'intenzione delle controparti era quella di non istituire siffatta disciplina. Stando così le cose, la sua partecipazione alla convenzione rappresenta una grave negligenza, tanto più che l'ANSEAU deve svolgere la sua missione sul terreno del pubblico interesse e che l'applicazione della disciplina proposta dipendeva dalla sua collaborazione.

3. Inesatta determinazione dell'importo dell'ammenda

a) *Tutte le ricorrenti, salvo la Miele* (110/82) osservano che la Commissione non ha sufficientemente differenziato le ammende, trascurando le caratteristiche della loro situazione economica.

In particolare la *IAZ* (96/82), *Disem-Andries* (97/82), *Artsel* (99/82), *Zanker* (100/82), *ASOGEM* (101/82), *van Assche* (102/82), *Despagne* (104/82) e *ACEC* (105/82) sostengono che la Commissione ha applicato in modo inesatto il criterio che essa stessa ha prescelto per determinare l'importo dell'ammenda, vale a dire la parte di mercato denuta da ogni singola impresa nel settore di cui trattasi. Infatti, le ammende che sono state loro inflitte sono relativamente più pesanti di quelle inflitte a determinate grandi imprese.

Dette ricorrenti citano a questo proposito i seguenti dati:

vendite totali realizzate dai membri della CEG nel 1980:

— lavabiancheria: 250 103 unità

— lavastoviglie: 44 485 unità

Quota di mercato delle «grandi imprese» alle quali è stata inflitta un'ammenda di 76 500 unità di conto (cioè 3 146 346 BFR);

— Miele
lavabiancheria: 13,6 %
lavastoviglie: 17,1 %
totale: 15,35 %

— Philips
lavabiancheria: 11,9 %
lavastoviglie: 8,4 %
totale: 10,15 %

— Bosch
lavabiancheria: 3,5 %
lavastoviglie: 12,1 %
totale: 7,8 %

— AEG
lavabiancheria: 6,4 %
lavastoviglie: 8,4 %
totale: 7,4 %

IAZ (96/82)

Ammenda inflitta: 38 500 UCE, vale a dire 1 583 455 BFR

Vendite 1980:

— vendite totali: 800 899 756 BFR

— lavabiancheria: 175 990 255 BFR, cioè 21 441 unità

— lavastoviglie: 22 140 717 BFR, vale a dire 2 791 unità.

Quota della ricorrente sul mercato detenuto dagli aderenti alla CEG:

— lavabiancheria: 8,57 %

— lavastoviglie: 6,29 %

— totale: 7,43 %

Quota di mercato della ricorrente in base al successo delle varie marche presso i consumatori:

— lavabiancheria:

— Castor: 1,6 %

— Zanussi: 2,4 %

— Zoppas: 1,2 %

— lavastoviglie: non menzionato, quindi trascurabile.

In conclusione, la IAZ sostiene che l'ammenda che le è stata inflitta è superiore del 50 % rispetto a quelle inflitte alle grandi imprese, la cui quota di mercato è superiore dall'1,4 a 3 volte rispetto a quelle detenute dalla ricorrente.

Disem-Andries (97/82)

Ammenda inflitta: 36 500 ECU, cioè 1 583 455 BFR

Vendite 1980:

— vendite totali: 446 682 044 BFR

— lavabiancheria:

  — SAM:
  54 732 388 BFR, cioè 5 532 unità

  — Brandt:
  20 569 873 BFR, cioè 1 532 untià

  totale:
  75 302 261 BFR, cioè 7 064 unità

— lavastoviglie:

  — SAM:
  1 791 528 BFR, cioè 160 unità

  — Brandt:
  5 019 900 BFR, cioè 491 unità

  totale:
  6 991 428 BFR, cioè 651 unità

Quota della ricorrente sul mercato detenuto dagli aderenti alla CEG:

— lavabiancheria: 2,82 %

— lavastoviglie: 1,46 %

Quota di mercato della ricorrente in base al successo delle singole marche presso i consumatori:

— lavabiancheria (SAM): 1,1 %

— lavastoviglie (Brandt): 1,1 %

— totale: 1,1 %

In conclusione, la Disem-Andries sostiene che l'ammenda che le è stata inflitta è superiore del 50 % rispetto a quella inflitta alle grandi imprese la cui quota di mercato è superiore da 8,5 a 14 volte rispetto a quella detenuta dalla ricorrente.

Artsel (99/82)

Ammenda inflitta: 38 500 ECU, cioè 1 583 455 BFR

Vendite 1980:

— vendite totali: 159 520 307 BFR

— lavabiancheria:

  — Candy: 4 196 unità

  — Fagor: 210 unità

  4 406 unità

— lavastoviglie:

  — Candy: 210 unità

  — Fagor: 55 unità

  265 unità

Quota della ricorrente sul mercato detenuto dagli aderenti alla CEG:

— lavabiancheria: 1,76 %

— lavastoviglie: 0,60 %

Quota di mercato della ricorrente in base al successo delle singole marche presso i consumatori:

— lavabiancheria:
  — Candy: 1,3 %
  — Fagor: non menzionate e quindi trascurabile
— lavastoviglie:
  — Candy: 1,1 %
  — Fagor: non menzionato, quindi trascurabile
— totale: 1,2 %.

In conclusione l'Artsel sostiene che l'ammenda che le è stata inflitta è superiore del 50 % a quelle inflitte alle grandi imprese la cui quota di mercato supera da 6,16 a 12,8 volte quella detenuta dalla ricorrente.

Zanker (100/82)

Ammenda inflitta: 38 500 ECU, cioè 1 583 455 BFR

Vendite 1980:

— vendite totali: 446 682 044 BFR
— lavabiancheria:
  di fabbricazione italiana: 39 045 006 BFR, cioè 5 726 unità
  di fabbricazione tedesca: 103 773 498 BFR, cioè 8 686 unità
— lavastoviglie: 18 128 378 BFR, cioè 1 986 unità

Quota della ricorrente sul mercato detenuto dagli aderenti alla CEG:

— lavabiancheria: 5,76 %
— lavastoviglie: 4,46 %

Quota di mercato della ricorrente, in base al successo delle singole marche presso i consumatori:

— lavabiancheria: 2,1 %
— lavastoviglie: 2,2 %
— totale: 2,15 %

In conclusione, la Zanker sostiene che l'ammenda che le è stata inflitta è superiore del 50 % a quelle inflitte alle grandi imprese la cui quota di mercato supera da 1,4 a 3 volte quella detenuta dalla ricorrente.

ASOGEM (101/82)

Ammenda inflitta: 9 500 ECU, cioè 390 723 BFR

Vendite 1980:

— vendite totali: 446 682 044 BFR
— lavabiancheria:
  — Zerowatt: 733 unità
  — Smeg: 114 unità
  — Aspes: 135 unità
  982 unità
— lavastoviglie:
  — Zerowatt: 50 unità
  — Smeg: 662 unità
  — Aspes: 20 unità
  — Sauter: 76 unità
  808 unità

Quota della ricorrente sul mercato detenuto dagli aderenti alla CEG:

— lavabiancheria: 0,39 %
— lavastoviglie: 1,80 %

Quota di mercato della ricorrente in base al successo delle varie marche presso i consumatori:

— non menzionato e quindi trascurabile.

In conclusione, l'ASOGEM sostiene che l'ammenda che le è stata inflitta ammonta ad oltre 1/8 di quelle inflitte alle imprese Miele e Philips la cui quota di mercato supera di 10-15 volte quella detenuta dalla ricorrente.

Van Assche (102/82)

Ammenda inflitta: 38 500 ECU, cioè 1 583 455 BFR

Vendite 1980:

— vendite totali: 183 407 531 BFR

— lavabiancheria: 36 441 000 BFR cioè 2 596 unità

— lavastoviglie: 13 041 000 BFR cioè 1 195 unità

Quota della ricorrente sul mercato detenuto dagli aderenti alla CEG:

— lavabiancheria: 1 %

— lavastoviglie: 2,7 %

Quota di mercato della ricorrente, in base al successo delle singole marche presso i consumatori:

— lavabiancheria:

  — Constructa: 1,3 %

— lavastoviglie:

  — Constructa: 1,5 %

  — General Electrics: 1,3 %

— totale: 2 %

In conclusione la van Assche sostiene che l'ammenda che le è stata inflitta è superiore del 50 % a quelle inflitte alle grandi imprese la cui quota di mercato supera da 3,5 a 7,7 volte quella detenuta dalla ricorrente.

Despagne (104/82)

Ammenda inflitta 9 500 ECU, cioè 390 723 BFR

Vendite 1980:

— vendite totali: 61 199 402 BFR

— lavabiancheria: 6 268 847 BFR

— lavastoviglie: 2 760 500 BFR

Quota delle importazioni effettuate dal Despagne:

— sulle importazioni totali dei prodotti in questione: 0,29 %

— sulle importazioni dagli altri Stati membri: 0,30 %

In conclusione la Despagne sostiene che l'ammenda che le è stata inflitta ammonta ad oltre $^1/_8$ di quelle inflitte alle imprese Miele e Philips, la cui quota di mercato supera da 8,4 a 13,6 volte quella detenuta dalla ricorrente.

ACEC (105/82)

Ammenda inflitta: 76 500 ECU, cioè 3 146 346 BFR

Vendite 1980:

— lavabiancheria: 66 294 925 BFR, cioè 9 437 unità

— lavastoviglie: 6 354 600 BFR, cioè 534 unità

Quota di mercato della ricorrente sul mercato detenuto dagli aderenti alla CEG:

— lavabiancheria: 3,77 %

— lavastoviglie: 1,2 %

— totale: 2,49 %

Quota di mercato della ricorrente in base al successo delle varie marche presso i consumatori:

— lavabiancheria: 2,5 %

— lavastoviglie: 2,5 %

In conclusione l'ACEC sostiene che l'ammenda che le è stata inflitta è pari a quelle inflitte alle imprese Miele e Philips, la cui quota di mercato supera almeno di 4-6,5 volte quella detenuta dalla ricorrente.

IAZ, Disem-Andries, Bauknecht, Artsel, Zanker, ASOGEM, van Assche, Despagne e ACEC osservano inoltre che la convenzione non ha finora inciso in modo sensibile sull'interscambio comunitario, ma al massimo potrebbe avere ripercussioni in futuro, qualora si verificasse un aumento delle importazioni parallele dagli altri Stati membri. Orbene, per fissare l'importo dell'ammenda si dovrebbe

tener conto della situazione del mercato durante il periodo nel quale è stata commessa l'infrazione.

La *Disem-Andries* aggiunge che la Commissione avrebbe dovuto pure tener conto della situazione finanziaria delle imprese. Nella fattispecie, le società Disem e Andries hanno registrato notevoli perdite. Il pagamento dell'ammenda pone a repentaglio la loro esistenza.

L'*ANSEAU* (108/82), d'altro canto, osserva che ha errato la Commissione nell'infliggerle un'ammenda di importo pari a quello delle ammende più alte inflitte alle imprese che hanno partecipato all'elaborazione della convenzione. Decidendo in questo senso, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che l'ANSEAU è un'associazione senza scopo di lucro che non esercita direttamente alcuna attività economica e non ha tratto alcun profitto finanziario dalla convenzione. Essa non ha nemmeno preso in considerazione il contesto normativo ed economico nel quale l'ANSEAU ha proposto la stipulazione della convenzione, vale a dire la necessità di garantire la continuità di un servizio d'interesse economico generale nel rispetto delle disposizioni di legge ed a condizioni finanziarie soddisfacenti.

Infine la Commissione ritiene erroneamente che le infrazioni continuino. In realtà l'ANSEAU si è conformata alle obiezioni della Commissione fin dalla comunicazione degli addebiti, proponendo di modificare la convenzione generale e elaborando una convenzione speciale da stipularsi con gli importatori che non desiderano aderire alla convenzione generale.

b) La *Commissione* ribatte che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 le impone di tener conto soltanto della gravità e della durata dell'infrazione nel determinare l'importo dell'ammenda. Essa tuttavia ha preso in considerazione i seguenti elementi:

L'infrazione accertata è un'infrazione particolarmente grave, poiché l'ostacolare le importazioni parallele è contrario ai principi fondamentali su cui si fonda il mercato comune. Aggiungasi che la convenzione disciplina la maggior parte del mercato di cui trattasi, che tutte le ricorrenti hanno stipulato la convenzione senza ignorare la sua finalità di restringere la concorrenza e che la convenzione è stata messa in atto.

Per quel che riguarda l'ANSEAU, è stata inflitta un'ammenda di un importo uguale a quello delle ammende più alte inflitte alle imprese interessate, tenendo conto, da una parte, che l'ANSEAU è la maggiore responsabile e, dall'altra, ch'essa non ha scopo di lucro. Si è pure tenuto conto del fatto che l'ANSEAU ha collaborato ad un accordo che contrasta con l'interesse generale, nonostante l'associazione abbia precisamente la funzione di tutelare l'interesse generale; ch'essa ha effettivamente perseguito la finalità restrittiva della convenzione e che ha tratto un vantaggio (1 268 798 BFR nel 1981) dall'applicazione della convenzione, giacché la sola vendita delle etichette le ha fruttato 1 007 833 BFR nel 1981.

L'assunto dell'ANSEAU secondo cui l'infrazione non continuerebbe è privo di pertinenza, poiché le disposizioni restrit-

tive della convenzione sono entrate in vigore il 1° gennaio 1979 e non erano ancora state abrogate al momento della decisione.

Per quel che riguarda le ricorrenti diverse dall'ANSEAU, la Commissione osserva che, dato che il grado di responsabilità è uguale per tutte le ricorrenti, era logico infliggere loro ammende di pari entità. La Commissione ha tuttavia tenuto conto dei risultati che le ricorrenti si ripromettevano da detta convenzione e le ha suddivise in tre gruppi in base alla loro importanza sul mercato; inoltre ha tenuto conto della misura in cui esse contavano di trarre profitto dalla convenzione. A questo proposito essa ha osservato scrupolosamente la relazione tra la quota di mercato rispettiva e l'importo dell'ammenda, come risulta anche dalle statistiche invocate dalle ricorrenti.

La Commissione precisa tuttavia che non considera questa suddivisione come conseguenza di un obbligo e che in nessun caso essa deve infliggere ammende che corrispondono esattamente alla quota di mercato delle imprese. Essa non ha tenuto conto della situazione finanziaria delle imprese, poiché ciò avrebbe arbitrariamente avvantaggiato, sotto l'aspetto concorrenziale, le imprese meno adattate alle condizioni di mercato e le avrebbe stimolate a rafforzare le loro deboli possibilità di sopravvivenza mediante comportamenti anticoncorrenziali.

c) L'*ANSEAU* contesta la pertinenza dei dati prodotti dalla Commissione sugli utili di gestione e sul ricavato delle vendite delle etichette. Tenuto conto delle spese relative al controllo di conformità, la vendita delle etichette ha dato, nel 1981, un attivo di 59 128 BFR. Invece, l'attivo dell'esercizio (1 339 892 BFR nel 1981) costituisce un semplice valore contabile, dato che l'ANSEAU è un'associazione senza scopi di lucro. I dati di bilancio del 1982 mettono d'altronde in evidenza una perdita di 683 500 BFR.

IV — Risposta ad una questione rivolta dalla Corte

La *Commissione*, su richiesta della Corte, ha fornito i particolari relativi ai criteri di calcolo in base ai quali ha determinato gli importi delle ammende, vale a dire 9 500 ECU, 38 500 ECU e 76 500 ECU.

In primo luogo essa ha determinato l'importo globale dell'ammenda da infliggere a tutte le imprese che hanno partecipato all'elaborazione della convenzione. Questo importo globale è stato fissato all'1,5 % del valore delle importazioni in Belgio di lavastoviglie e di lavabiancheria provenienti dagli altri Stati membri della Comunità nel 1980 (67 500 000 ECU), cioè 1 015 000 ECU.

L'importo delle ammende singole è stato variato in funzione dell'importanza dell'impresa sul mercato in questione e dei vantaggi che queste prevedevano trarre dalla convenzione. Nella fattispecie, il parametro in base al quale è stata commisurata l'ammenda era costituito dal numero di etichette ANSEAU ordinate dalle imprese per il periodo dal 1979 al 1980. A questo proposito, la Commissione ha stabilito tre categorie di imprese, cioè quelle che hanno ordinato nel periodo in questione:

a) meno di 10 000 etichette;

b) da 10 000 a 50 000 etichette;

c) oltre 50 000 etichette.

L'ANSEAU è stata assimilata alle imprese della terza categoria.

La Commissione ha poi stabilito le ammende in modo che gli importi (arrotondati) delle ammende inflitte alle imprese della seconda e terza categoria costituisse rispettivamente il quadruplo e otto volte l'importo (arrotondato) dell'ammenda inflitta a ciascuna delle imprese della prima categoria.

V — La fase orale

Le parti hanno presentato le loro difese orali all'udienza del 3 maggio 1983.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 giugno 1983.

In diritto

1 Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 22 e il 24 marzo 1982, le ricorrenti hanno promosso, a norma dell'art. 173, 2° comma del Trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 1981, IV/29.995 — NAVEWA-ANSEAU, relativa ad un procedimento per l'applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (GU 1982, L 167, pag. 39).

2 La decisione impugnata riguarda la «convenzione concernente l'utilizzazione del marchio di conformità NAVEWA-ANSEAU per lavabiancheria e lavastoviglie» (in prosieguo: «la convenzione»), stipulata il 13 dicembre 1978 fra, da un lato, i produttori e gli importatori esclusivi iscritti a determinate organizzazioni di categoria nel Belgio, vale a dire la Communauté de l'Electricité (in prosieguo: «CEG»), la Fédération du commerce de l'appareillage électrique (in prosieguo: «FCAE») e l'Union des fournisseurs des artisans de l'alimentation (in prosieguo: «UFARAL») e, dall'altro, l'Association Nationale des Services d'Eau (in prosieguo: «ANSEAU»), associazione senza scopo di lucro, che riunisce 31 imprese erogatrici d'acqua.

3 Detta convenzione mira ad organizzare la sorveglianza della conformità delle lavabiancheria e delle lavastoviglie ai requisiti tecnici stabiliti, per tutelare la qualità dell'acqua potabile, dai regi decreti 24 aprile 1975 e 6 maggio 1966. Questi decreti dispongono che solo gli apparecchi muniti di determinati dispositivi e conformi alle norme belghe in materia possono venire allac-

ciati alla rete di distribuzione dell'acqua. Le imprese erogatrici d'acqua, di cui l'ANSEAU tutela gli interessi comuni, hanno l'incarico di curare l'osservanza di dette norme.

4 La convenzione, che ha sostituito un sistema di controllo fondato su elenchi indicanti i tipi di apparecchi riconosciuti conformi alle prescrizioni dei decreti di cui sopra, contempla il controllo degli apparecchi mediante etichette di conformità. La distribuzione delle etichette è affidata, a norma della convenzione, alla CEG, designata all'uopo da tutti i contraenti. L'ANSEAU, dal canto suo, è tenuta, a norma della convenzione, a curare che gli apparecchi posti in vendita siano muniti del marchio di conformità. Qualora accerti che un apparecchio è sprovvisto di marchio, essa deve informare il venditore che l'apparecchio stesso non corrisponde ai requisiti prescritti per l'allacciamento alla rete di distribuzione. L'ANSEAU deve inoltre raccomandare ai propri soci di tener conto del contenuto e dello scopo della convenzione e di darne notizia ai consumatori. Nuove parti possono aderire alla convenzione, a condizione di essere del pari produttori o importatori esclusivi.

5 La convenzione veniva applicata in modo che la CEG, unica autorizzata a fornire le etichette, le consegnava effettivamente solo a produttori ed importatori ufficiali e chiedeva ai commercianti desiderosi di ottenere le etichette vuoi la prova della loro qualità di importatori esclusivi, vuoi la designazione di un importatore esclusivo nel Belgio. L'ANSEAU, dal canto suo, controllava attivamente l'apposizione delle etichette ed attirava l'attenzione dei commercianti e dei consumatori sulle conseguenze che potevano derivare dall'assenza di dette etichette. Essa forniva inoltre assistenza tecnica per il controllo di conformità degli apparecchi sprovvisti di etichetta a condizioni nettamente meno favorevoli per i non aderenti alla convenzione che per i membri della stessa.

6 Il 15 dicembre 1980, la Commissione indirizzava una comunicazione degli addebiti agli aderenti alla convenzione, nella quale dichiarava l'intenzione di accertare che la convenzione aveva «per oggetto e per effetto di rendere impossibili o quanto meno più difficili le importazioni parallele nel Belgio di lavabiancheria e di lavastoviglie».

7 Il 17 dicembre 1981, la Commissione adottava la decisione impugnata con il presente ricorso. Questa decisione dichiara che determinate disposizioni della convenzione 13 dicembre 1978

«che escludono, per gli importatori non esclusivi, la possibilità di ottenere un controllo della conformità delle lavabiancheria e delle lavastoviglie, che essi importano in Belgio a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite ai fabbricanti ed agli importatori esclusivi, costituiscono infrazioni all'art. 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea».

Essa dispone che gli aderenti alla convenzione devono porre fine alle infrazioni constatate ed infligge ammende agli aderenti che hanno partecipato all'elaborazione della convenzione. Per quel che riguarda le ricorrenti, le ammende sono fissate come segue: 9 500 ECU per le ricorrenti ASOGEM (101/82) e Despagne (104/82); 38 500 ECU per le ricorrenti IAZ (96/82) Disem-Andries (97/82), Artsel (99/82), Zanker (100/82) e van Assche (102/82) e 76 500 ECU per le ricorrenti Bauknecht (98/82), ACEC (105/82), ANSEAU (108/82) e Miele (110/82).

8 A sostegno della loro domanda, le ricorrenti deducono diversi mezzi parzialmente paralleli che in prosieguo sono esaminati riuniti in gruppi.

Sulla violazione delle prerogative della difesa e delle forme sostanziali

9 Tutte le ricorrenti, ad eccezione della Miele (110/82), fanno carico alla Commissione anzitutto di aver violato le prerogative della difesa e le forme sostanziali, in particolare l'art. 4, del regolamento della Commissione 25 luglio 1963 n. 99 (GU pag. 2268), a norma del quale «nel decidere, la Commissione prende in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali le imprese e le associazioni di imprese hanno avuto modo di esprimere il loro punto di vista».

10 A sostegno di questo mezzo, le ricorrenti assumono che nella comunicazione degli addebiti si attribuisce alla convenzione l'oggetto e l'effetto d'impedire o di restringere le importazioni parallele, mentre nella decisione si indica soltanto come oggetto quello di riservare un trattamento discriminatorio agli importatori non esclusivi rispetto ai produttori ed agli importatori esclusivi. Di conseguenza, la decisione riguarderebbe un addebito che non figurava nella comunicazione degli addebiti e sul quale le ricorrenti non avrebbero potuto quindi esprimere il loro punto di vista.

11 Questo mezzo va respinto. L'esame della comunicazione degli addebiti dimostra chiaramente ch'essa mira a mettere in risalto la discriminazione di cui gli importatori paralleli sono oggetto rispetto agli importatori esclusivi. Analizzando il comportamento delle ricorrenti alla luce dell'art. 85 del Trattato, la Commissione dichiara espressamente, per trarne la conclusione che l'accordo restringe effettivamente la concorrenza, che questo ha del pari ad oggetto l'impedire o il restringere le importazioni parallele di lavabiancheria e di lavastoviglie. Non v'è quindi alcuna discrepanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione.

Sulla trasgressione dei principi di sana amministrazione

12 L'ANSEAU (108/82) fa carico alla Commissione, in primo luogo, di non aver verificato in qual misura gli aderenti alla convenzione abbiano posto fine alle turbative di cui si faceva loro carico nella comunicazione degli addebiti, in secondo luogo di avere pubblicato la decisione prima di informare ufficialmente gli interessati.

13 Per quel che riguarda la prima censura, l'ANSEAU rileva di aver trasmesso alla Commissione, agli inizi del 1981, un progetto di modifiche della convenzione nonché il progetto di una «convenzione speciale». Quest'ultimo avrebbe consentito anche agli importatori non aderenti alla convenzione di ottenere etichette di conformità previo versamento, fra l'altro, di una certa somma a titolo di cauzione. Il progetto definitivo della convenzione speciale sarebbe stato trasmesso alla Commissione con lettera del 15 luglio 1981, ma la Commissione avrebbe adottato la decisione litigiosa sei mesi dopo senza rispondere a detta lettera.

14 La Commissione, pur ammettendo i fatti esposti dall'ANSEAU, sostiene di aver avuto buoni motivi per non rispondere alla lettera del 15 giugno 1981, in quanto aveva ragione di dubitare dell'effettiva volontà dell'ANSEAU di effettuare delle modifiche. Infatti, con lettera 19 maggio 1981 la Commissione avrebbe formulato alcune obiezioni circa il progetto di «convenzione speciale», ma nella versione definitiva dello stesso non se ne sarebbe tenuto conto. Del resto, detta convenzione sarebbe stata posta in vigore solo dopo l'adozione della decisione.

15 A questo proposito si deve anzitutto osservare che lo scopo del procedimento amministrativo precontenzioso è quello di preparare la decisione della Commissione circa la trasgressione delle norme sulla concorrenza, ma che detto procedimento fornisce pure l'occasione, alle imprese interessate, di adeguare le loro pratiche alle norme del Trattato. È indubbiamente deplorevole e non conforme ai principi di sana amministrazione il silenzio della Commissione circa il progetto di convenzione speciale che le è stato sottoposto proprio in vista di un adeguamento del genere. Tuttavia è pacifico che detto progetto non ha tenuto conto di tutte le obiezioni della Commissione. Stando così le cose, non si può considerare come un vizio di forma che infici d'illegittimità la decisione il fatto che la Commissione non abbia proseguito il carteggio con la ricorrente prima di emanare la decisione.

16 Quanto alla censura di aver pubblicato la decisione prima di notificarla ai destinatari, si deve osservare che, pur se questo modo di procedere è deplorevole, la decisione era già stata adottata e che gli atti posteriori alla sua adozione non possono inficiarne la validità.

17 Anche questo mezzo va quindi disatteso.

Sull'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

18 L'ANSEAU (108/82) e la Miele (110/82) sostengono inoltre che la convenzione non costituisce trasgressione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

19 Anzitutto l'ANSEAU deduce che la convenzione non si può definire «accordo tra imprese» ai sensi della disposizione summenzionata. Infatti l'ANSEAU sarebbe un'associazione d'imprese che non svolge come tale alcuna attività economica. L'art. 85, n. 1, del Trattato potrebbe quindi applicarsi nei suoi confronti solo nei limiti in cui le imprese che aderiscono all'accordo sono giuridicamente vincolate dalla convenzione. Ciò non avverrebbe, poiché, a norma tanto della convenzione quanto degli statuti dell'ANSEAU, questa avrebbe solo il potere di emettere raccomandazioni.

20 La Corte come già nelle sentenze 15 maggio 1975 (Frubo, 71/74, Racc. pag. 563) e 29 ottobre 1980 (van Landewyck, 209, 215 e 218/78, Racc. pag. 3125), afferma che l'art. 85, n. 1 si applica del pari alle associazioni d'imprese qualora la loro attività o quella delle imprese ad esse aderenti miri a produrre gli effetti che esso intende reprimere. Si evince in particolare dalla seconda sentenza che una raccomandazione, anche se priva di effetto vincolante, non esula dalla sfera d'applicazione dell'art. 85, n. 1 se l'accettazione della raccomandazione da parte delle imprese destinatarie influisce in modo rilevante sul gioco della concorrenza nel mercato di cui trattasi.

21 Tenuto conto di questa giurisprudenza, si deve sottolineare, come ha giustamente fatto la Commissione, che le raccomandazioni emesse dall'ANSEAU in forza della convenzione e secondo le quali le imprese aderenti devono tenere conto del contenuto e dello scopo della convenzione e devono darne notizia ai consumatori hanno effettivamente avuto la conseguenza che le imprese erogatrici d'acqua negli agglomerati di Bruxelles, d'Anversa e di Gand hanno verificato presso gli utenti se le macchine allacciate alla rete idrica fossero munite dell'etichetta di conformità. Dette raccomandazioni hanno quindi determinato il comportamento di gran parte dei soci dell'ANSEAU ed hanno quindi esercitato una notevole influenza sul gioco della concorrenza.

22 L'ANSEAU e la Miele sostengono inoltre che la decisione non ha dimostrato in modo convincente che la convenzione avesse lo scopo di restringere la concorrenza. Esse deducono, a questo proposito, in primo luogo che il vero oggetto della convenzione era la salvaguardia del controllo di conformità e la riduzione delle spese amministrative e, in secondo luogo, che non tutte le parti avevano l'intenzione di restringere il gioco della concorrenza.

23 Quanto alla prima parte della tesi delle ricorrenti, si deve osservare che tanto il contenuto della convenzione, quanto la sua genesi e le circostanze della sua messa in atto manifestano chiaramente la volontà di riservare alle importazioni parallele, onde ostacolarle, un trattamento meno favorevole di quello riservato alle importazioni ufficiali.

24 Questa conclusione deriva anzitutto dal fatto che la convenzione è basata su un sistema unico di controllo mediante etichette di conformità, che ha sostituito il sistema di controllo precedente basato su elenchi di apparecchi autorizzati, e sul fatto che solo i produttori ed importatori esclusivi possono ottenere dette etichette. Essa discende del pari da determinate dichiarazioni fatte dalla CEG e dalla FCAE durante le riunioni preparatorie. In dette riunioni, infatti, la CEG ha dichiarato di voler ottenere per i propri membri un trattamento che li favorisca rispetto ai non aderenti ed ha indicato di considerare la convenzione in progetto come un' «arma» contro le importazioni parallele. La FCAE, d'altro canto, ha sottolineato che il sistema degli elenchi di apparecchi autorizzati aveva l'inconveniente che le importazioni parallele si giovavano del pari dell'autorizzazione ottenuta dall'importatore ufficiale, senza tuttavia dover contribuire alle spese. Infine, l'intento di ostacolare le importazioni parallele si desume del pari dalle azioni che la CEG e l'ANSEAU hanno condotto dopo la stipulazione della convenzione, onde mettere in guardia commercianti e consumatori contro la vendita e l'acquisto di apparecchi non muniti dell'etichetta di conformità.

25 Di conseguenza, tenuto conto tanto del tenore della convenzione, quanto del suo contesto giuridico ed economico, nonché del comportamento delle parti contraenti, la convenzione ha lo scopo di restringere in misura rilevante il gioco della concorrenza nel mercato comune, nonostante essa miri nel contempo a tutelare la pubblica sanità ed a ridurre il costo del controllo di conformità. Questa constatazione conserva il suo valore anche se l'intenzione di restringere la concorrenza non è stata provata nei confronti di tutti gli aderenti alla convenzione.

26 L'ANSEAU e la Miele sostengono ancora che, contrariamente a quanto dichiarato nella decisione, la convenzione non aveva effetti restrittivi per la concorrenza.

27 Dalle considerazioni che precedono si desume che la convenzione è atta a rendere più difficili, se non impossibili, le importazioni parallele di lavabiancheria e lavastoviglie e può quindi pregiudicare il commercio fra Stati membri. Dato che dal fascicolo risulta che la quota di mercato detenuta dalle imprese aderenti è di circa il 90 % e quindi molto rilevante, se ne deve concludere che la convenzione aveva effetti restrittivi per la concorrenza.

28 Da queste considerazioni discende del pari che, contrariamente a quanto sostiene l'ANSEAU, la convenzione incide sull'interscambio comunitario in misura che va considerata rilevante.

29 Anche questo gruppo di mezzi va quindi disatteso.

Sulla mancata applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato

30 Tutte le ricorrenti sostengono che la Commissione non poteva rifiutare l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato, obiettando che la convenzione non era stata notificata conformemente all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 17/62. A sostegno di questo mezzo, esse deducono che la convenzione era dispensata dall'obbligo di notifica a norma dell'art. 4, n. 2, del regolamento summenzionato, in quanto era un accordo puramente nazionale al quale aderivano soltanto imprese di un solo Stato membro e che inoltre non riguardava né l'importazione né l'esportazione fra Stati membri.

31 Secondo la Commissione, quest'ultima condizione va interpretata in relazione allo scopo della disposizione in esame, vale a dire la semplificazione amministrativa a favore delle intese meno dannose per gli scopi dell'art. 85 del Trattato. Ciò però non si potrebbe dire della convenzione, il cui scopo sarebbe quello di eliminare le importazioni parallele. La Commissione contesta inoltre il carattere puramente nazionale della convenzione, data la partecipazione della società tedesca BBC Hausgeräte GmbH, la quale avrebbe nel Belgio solo una succursale non autonoma.

32 È opportuno rilevare che, a norma dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 17/62, gli accordi stipulati dopo l'entrata in vigore del regolamento e per i quali gli

interessati intendono fruire dell'art. 85, n. 3, vanno notificati alla Commissione, in mancanza di che non è possibile emanare una decisione con la quale si applica detto articolo. Tuttavia, l'art. 4, n. 2 di detto regolamento dispensa dalla notifica gli accordi ai quali partecipano solo imprese di un unico Stato membro e che inoltre non riguardino né l'importazione né l'esportazione fra Stati membri.

33 Si deve quindi accertare se i due presupposti per l'applicazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento 17/62 sussistano, fermo restando che, in mancanza di uno di essi, la convenzione non poteva fruire dell'art. 85, n. 3, in quanto non era stata notificata a norma dell'art. 4, n. 1 di detto regolamento.

34 A questo proposito basta osservare che la convenzione non soddisfa la condizione che l'accordo non riguardi né l'importazione né l'esportazione fra Stati membri. Come la Corte ha affermato nella sentenza 3 febbraio 1976 (Fonderies Roubaix-Wattrelos, 63/75, Racc. pag. 111), questa condizione va interpretata in relazione allo spirito dell'art. 4 ed agli scopi di semplificazione amministrativa ch'esso persegue, esentando dalla notifica dei contratti che, pur potendo ricadere sotto l'art. 85, n. 1, si rivelano in via generale, per le loro caratteristiche, meno nocivi in relazione agli scopi di detta disposizione.

35 Nella presente fattispecie la convenzione mira, come è stato accertato sopra, a restringere notevolmente le importazioni parallele nel Belgio di lavastoviglie e di lavabiancheria e tende quindi ad isolare il mercato belga in modo incompatibile con i principi fondamentali del mercato comune. Essa riguarda quindi l'importazione in misura che non può venir considerata poco nociva. Essa non può quindi venir dispensata dalla notifica contemplata dall'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17/62 e, per mancanza della notifica a norma del n. 1 di detto articolo, non può fruire dell'esenzione di cui all'art. 85, n. 3.

36 Le ricorrenti hanno ancora sostenuto in questo contesto che la decisione trasgredisce l'art. 190 del Trattato, in quanto non motiva in modo adeguato il rifiuto di applicare l'art. 85, n. 3, del Trattato.

37 Nemmeno questo mezzo può venire accolto. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'obbligo di motivare una decisione che arreca pregiudizio, sancito dall'art. 190 del Trattato, ha lo scopo di permettere alla Corte di svolgere il sindacato sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o se sia inficiata da un vizio che permetta d'impugnarla e di contestarne la legittimità. Di conseguenza, come la Corte ha affermato nella sentenza 29 ottobre 1980 summenzionata, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando la decisione indica gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono il fondamento giuridico del provvedimento nonché le considerazioni che hanno indotto ad adottare la decisione.

38 È questo il caso nostro. La motivazione della decisione indica chiaramente che l'art. 85, n. 3, non poteva venir applicato in quanto la convenzione, soggetta all'obbligo di notifica per i motivi sopra esposti, non era stata notificata conformemente all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 17/62 e che, in ogni modo, non sussistevano i presupposti contemplati dallo stesso art. 85, n. 3.

39 Anche questi mezzi vanno quindi disattesi.

Sulle ammende

40 Quanto alle ammende inflitte, tutte le ricorrenti sostengono in primo luogo che un accordo dispensato da notifica a norma dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17/62 non può comportare l'irrogazione di ammende. Quanto meno il principio del legittimo affidamento osterebbe nella fattispecie all'irrogazione di ammende, giacché la Commissione stessa avrebbe dato l'impressione che gli accordi dispensati da notifica non possono venire colpiti da ammende.

41 A questo proposito basterà ricordare che, come si è detto sopra, la convenzione non era dispensata da notifica.

42 In secondo luogo, le ricorrenti assumono che un'ammenda non avrebbe dovuto venire loro inflitta o quanto meno che il suo importo dovrebbe venire ridotto in quanto, contrariamente a quanto si dichiara nella decisione, l'infra-

zione non sarebbe stata commessa intenzionalmente o per grave negligenza. Più specificamente, tutte le ricorrenti, salvo l'ANSEAU, sostengono di non aver agito intenzionalmente, come si dichiara invece nella decisione, poiché non si erano rese conto dello scopo anticoncorrenziale della convenzione alla cui elaborazione per di più esse hanno preso parte solo passivamente o non hanno addirittura partecipato affatto. L'ANSEAU, dal canto suo, contesta di aver commesso una grave negligenza come quella di cui le si fa carico nella decisione, poiché lo scopo anticoncorrenziale non deriva dalla convenzione stessa ed essa non era stata al corrente delle intenzioni delle controparti.

43 La Commissione ribatte che le ricorrenti erano consapevoli, o quanto meno avrebbero dovuto esserlo, dello scopo della convenzione restrittivo della concorrenza, dato che hanno avuto o avrebbero potuto avere conoscenza delle dichiarazioni fatte in particolare dalla CEG nelle riunioni preparatorie, al più tardi nel leggere il processo verbale.

44 Si deve osservare che, a norma dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62, la Commissione mediante decisione può infliggere alle imprese ed associazioni d'imprese ammende qualora, intenzionalmente o per negligenza, esse trasgresdiscano le norme sulla concorrenza sancite dal Trattato.

45 Nella fattispecie, dalle considerazioni che precedono emerge che tutti i partecipanti all'elaborazione della convenzioni erano consapevoli che questa, dati il suo tenore, il suo contesto giuridico ed economico ed il comportamento delle parti, aveva lo scopo di restringere le importazioni parallele e poteva pregiudicare il commercio fra Stati membri in quanto era effettivamente tale da rendere più difficili, se non impossibili, le importazioni parallele. Aderendo alla convenzione, essi hanno quindi agito interzionalmente, a prescindere dal fatto che si siano resi conto di contravvenire con ciò al divieto di cui all'art. 85, n. 1 del Trattato.

46 Questa conclusione non può venir scalzata dalla circostanza, addotta da talune ricorrenti, che esse non hanno assistito a tutti i negoziati che sono sfo-

ciati nella stipulazione della convenzione, giacché il contenuto essenziale di detti negoziati emergeva chiaramente dai processi verbali, accessibili a tutte le parti.

47 Stando così le cose, la tesi delle ricorrenti, secondo la quale la trasgressione non sarebbe stata commessa intenzionalmente, o, quanto meno, per grave negligenza, non può venir accolta, di guisa che anche questo mezzo va disatteso.

48 In terzo luogo tutte le ricorrenti, salvo la Miele, sostengono che l'ammenda sarebbe stata commisurata in modo erroneo.

49 Più particolarmente tutte le ricorrenti, salvo l'ANSEAU, fanno carico alla Commissione di aver valutato erroneamente la gravità della trasgressione sotto il profilo tanto della pericolosità dell'accordo, quanto del grado di responsabilità delle singole imprese interessate. A sostegno di questa tesi esse deducono, in primo luogo, la notevole discordanza fra l'importo dell'ammenda e la quota rispettivamente detenuta dalle imprese sul mercato e, in secondo luogo, la circostanza che la convenzione non ha finora pregiudicato in misura rilevante gli scambi fra Stati membri.

50 La motivazione della decisione mette in luce che la Commissione, nel commisurare le ammende, ha tenuto conto anzitutto del fatto che si tratta di una trasgressione grave in quanto ostacola le importazioni parallele e crea per questo fatto barriere artificiali nell'ambito della Comunità. Fissando le singole ammende in 9 500, 38 500 e 76 500 ECU, la Commissione si è orientata, secondo la motivazione della decisione, sulla posizione rispettiva delle singole imprese sul mercato di cui trattasi, partendo dall'ipotesi che tutte le imprese che hanno partecipato all'elaborazione della convenzione hanno uguale responsabilità per il solo fatto di aver partecipato alla convenzione.

51 Dinanzi alla Corte, la Commissione ha precisato di aver determinato anzitutto, nel commisurare le ammende, l'importo complessivo delle ammende da irrogarsi a tutte le imprese responsabili, applicando l'aliquota dell'1,5 % del valore delle lavabiancheria e delle lavastoviglie importate nel Belgio dagli altri Stati membri. Questa somma è stata poi ripartita fra le imprese interessate,

suddivise all'uopo in tre categorie, a seconda della quantità di etichette di conformità ordinate all'ANSEAU.

52 Come la Corte ha deciso nella sentenza 7 giugno 1983 (Pioneer E.A. 100-103/80, Racc. pag. 1825) è necessario, per valutare la gravità della trasgressione, tener conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di trasgressione commessa e delle circostanze particolari della stessa. Fra questi fattori, a seconda dei casi, possono rientrare il volume ed il valore delle merci oggetto della trasgressione nonché le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e quindi l'influenza che questa ha potuto esercitare sul mercato. La Corte inoltre, sin dalla sentenza 15 luglio 1970 (Boehringer Mannheim, 45/69, Racc. pag. 769), ha considerato compatibile con la commisurazione individuale della sanzione la preventiva determinazione dell'importo complessivo dell'ammenda, fissato in relazione alla gravità del pericolo che l'intesa costituiva per la concorrenza e per gli scambi nel mercato comune.

53 Alla luce di questa giurisprudenza non si può far carico alla Commissione di avere anzitutto stabilito, tenuto conto della pericolosità della convenzione, l'importo complessivo delle ammende da irrogarsi, applicando a tale scopo al valore delle importazioni l'aliquota prescelta. La Commissione ha poi agito correttamente ripartendo in seguito questa somma complessiva tra le imprese responsabili, suddividendole in gruppi in base al numero delle etichette ordinate. Gli argomenti relativi all'erronea valutazione della gravità della trasgressione vanno quindi disattesi.

54 La ricorrente Disem-Andries sostiene inoltre che vi è stato un errore di valutazione in quanto la Commissione, nel commisurare l'ammenda inflittale, non ha tenuto conto della sua situazione finanziaria.

55 Nemmeno questo argomento può venire accolto. Come ha giustamente osservato la Commissione, l'ammettere un obbligo del genere si risolverebbe infatti nel procurare un ingiustificato vantaggio concorrenziale alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato.

56 L'ANSEAU, dal canto suo, si duole che la decisione non abbia tenuto conto del fatto ch'essa non svolge un'attività economica propria né ha tratto un profitto finanziario dall'applicazione della convenzione e che inoltre l'infrazione accertata era già cessata alla data dell'adozione della decisione.

57 La motivazione della decisione mette in luce a questo proposito che l'ammende inflitta all'ANSEAU, d'importo pari a quello delle ammende massime inflitte alle imprese che hanno aderito alla convenzione, è stata fissata tenendo presente, da un lato, che sull'ANSEAU ricade la maggiore responsabilità, ma che, d'altro canto, va tenuto presente ch'essa è un'associazione senza scopo di lucro.

58 Questo modo di procedere va considerato corretto, malgrado l'ANSEAU sia un'associazione senza scopo di lucro, tenuto conto in particolare della parte di protogonista che essa ha avuto nella preparazione e nell'attuazione della convenzione.

59 Per quanto riguarda infine l'argomento secondo il quale, contrariamente a quanto si dichiara nella decisione, l'infrazione era già cessata alla data della decisione, basta ricordare che non è stata effettuata alcuna modifica della convenzione che potesse metter fine alla trasgressione prima che la decisione venisse adottata.

60 Anche questo mezzo va quindi disatteso.

61 Poiché nessuno dei mezzi dedotti dalle ricorrenti è stato accolto, i presenti ricorsi vanno respinti nel loro complesso.

Sulle spese

62 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, se più parti rimangono soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.

63 Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, vanno condannate alle spese. Ciascuna di esse sopporterà una parte delle spese della Commissione proporzionale allà percentuale dell'ammenda ad essa inflitta rispetto al totale delle ammende inflitte a tutte le ricorrenti.

Per questi motivi

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° **I ricorsi sono respinti.**

2° **Le spese sono poste a carico delle ricorrenti. Ciascuna di esse sopporterà la parte delle spese della Commissione corrispondente alla percentuale dell'ammenda ad essa inflitta rispetto al totale delle ammende inflitte a tutte le ricorrenti.**

	Mertens de Wilmars	Koopmans	Bahlmann
Galmot	Pescatore	Mackenzie Stuart	O'Keeffe
Bosco	Due	Everling	Kakouris

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 novembre 1983.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

J. Mertens de Wilmars

INDICE

In fatto

I — Gli antefatti e la fase scritta 3374

A — I precenti della convenzione 13 dicembre 1978 3374

B — Convenzione 13 dicembre 1978 3376

C — Messa in atto della convenzione 3378

D — Procedimento anteriore alla decisione impugnata 3379

E — La decisione impugnata 3380

1. Il dispositivo 3380

2. La motivazione 3381

a) sull'art. 85, n. 1, del Trattato 3381

b) sull'art. 85, n. 3, del Trattato 3383

c) sull'art. 90, n. 2, del Trattato 3383

d) sull'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 3383

e) sull'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 3384

F — Procedimento dinanzi alla Corte 3384

II — Le conclusioni delle parti 3385

III — I mezzi ed argomenti delle parti 3385

A — Mezzi relativi al procedimento 3385

1. Violazione delle prerogative della difesa e delle forme sostanziali (art. 2, n. 1 e art. 4 del regolamento n. 99/63) 3385

2. Violazione dei principi di buona amministrazione 3387

B — Mezzi relativi all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato 3388

1. Accordo tra imprese 3388

2. Finalità di restringere la concorrenza 3389

3. Effetto di restrizione sensibile della concorrenza 3390

4. Gravi conseguenze sul commercio fra Stati membri 3391

C — Mezzi relativi all'omessa applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato 3392

D — Mezzi relativi all'irrogazione d'ammende 3395

1. È vietato irrogare ammende per accordi dispensati da notifica 3395

2. Non v'è alcuna intenzionalità o negligenza 3396

3. L'importo dell'ammenda non è stato adeguatamente determinato 3399

IV — Risposta ad una questione rivolta dalla Corte 3404

V — La fase orale 3405

In diritto

Sulla violazione delle prerogative della difesa e delle forme sostanziali 3407
Sulla trasgressione dei principi di sana amministrazione 3408
Sull'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato 3409
Sulla mancata applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato 3412
Sulle ammende 3414
Sulle spese 3418

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PIETER VERLOREN VAN THEMAAT DEL 29 GIUGNO 1983 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

gli undici ricorsi dinanzi a voi mirano all'annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 1981, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/29.995 — NAVEWA ANSEAU). Le ricorrenti deducono otto mezzi, che esaminerò man mano. Prima però, vorrei esporre brevemente gli antefatti più importanti.

1. I fatti più salienti

L'associazione nazionale delle società che gestiscono acquedotti, che ha sede in Bruxelles, e che in prosieguo indicherò con la sigla NAVEWA, riunisce 31 imprese e non ha scopo di lucro. A norme di regi decreti del 1965 e del 1966, queste imprese sono responsabili della qualità dell'acque che distribuiscono. Gli interessi comuni di queste imprese sono tutelati dalla NAVEWA, che si occupa, fra l'altro, del controllo delle conformità delle lavabiancheria e delle lavastoviglie destinate ad essere allacciate alla rete di distribuzione, alle condizioni stabilite da detti regi decreti, onde evitare l'inquinamento delle aque potabili.

Questo controllo tecnico, dal 1965 in poi, è stato effettuato in tre modi diversi. Inizialmente esso veniva praticato presso l'utente. In seguito si spostava presso il produttore o l'importatore e i modelli approvati erano inclusi in elenchi di conformità. Anche questo sistema appariva in seguito oneroso e ciò induceva la NAVEWA ad istituire un sistema di etichette di conformità. Con questo sistema il controllo dovrebbe essere effettuato dal produttore o dall'importatore e comprovato dall'apposizione delle etichette distribuite dalla NAVEWA. Questa si li-

1 — Traduzioni dall'olandese.